



**Tania Pagotto**

(affiliata al Centro dipartimentale Diritto e Società Plurale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca)

**Il motto statunitense "In God We Trust"  
alla luce della storia e della tradizione del Primo emendamento \***

*The U.S. motto "In God We Trust"  
in light of the history and tradition "of the First Amendment \**

**ABSTRACT:** This essay reflects upon the U.S. national motto "In God We Trust" and religious liberty. It describes the birth and the life of the U.S. national motto from an historical and a normative perspective, and in relation with three crucial events that forged the United States' historical conscience: the American Revolution, the Civil War, and the Cold War. It highlights how the motto has embraced different purposes and meanings, as well as attained varying levels of religiosity. After having introduced the main features of American civil religion, the paper pays attention to the various *obiter* that the Supreme Court has offered about the constitutionality of this symbol. The conclusions focus on two aspects: a brief comparison with the Italian legal system, which underlines the existing similarities between the "history and tradition" argument fostered by the U.S. Supreme Court and the appeal to the "historical heritage" and the "religious culture" that can be found in the Italian legal and political debates on the display of the crucifix in the classroom and the teaching of the Catholic religion. Secondly, they reflect about the ideological and illiberal turn that the American civil religion may take.

**SOMMARIO:** 1. Introduzione - 2. Il Primo emendamento e le garanzie gemelle dell'*Establishment Clause* e del *Free Exercise Clause*: una panoramica ricostruttiva - 2.1. I tre principali test utilizzati dalla Corte in sede di *judicial review* e basati sul Primo emendamento: il *Lemon test*, l'*Endorsement test* e il *Coercion test* - 2.2. La recente sentenza *Kennedy v. Bremerton School Dist.* del 27 luglio 2022: l'abbandono (definitivo) del *Lemon test* in favore del criterio ermeneutico orientato alla "history and tradition" - 3. Le origini e la mobilitazione politica del motto degli Stati Uniti d'America - 3.1. Il XVIII secolo, la Rivoluzione americana e la diffusione del motto "E Pluribus Unum" - 3.2. Il XIX secolo e la Guerra Civile: la giustapposizione di "In God We Trust" accanto a "E Pluribus Unum" - 3.3. Il XX secolo e la Guerra fredda: "In God We Trust" diventa (l'unico) motto nazionale - 3.4. I diversi usi del motto nazionale lungo il dispiegarsi della storia - 4. Le caratteristiche dell'*American civil religion* e le sue ambivalenze - 5. Il motto nazionale in alcuni significativi *obiter* della Corte suprema: il deismo cerimoniale e le sue critiche - 5.1. Il deismo cerimoniale in alcune pronunce della Corte suprema - 5.2. Le riflessioni (preoccupate) della dottrina - 6. Riflessioni conclusive



e spunti di comparazione - 6.1. L'uso della storia e della cultura nell'ordinamento italiano: cenni di comparazione sull'insegnamento della religione cattolica e sull'esposizione del crocifisso a scuola - 6.2. L'altro verso dell'*American civil religion*: ideologia e populismo.

## 1 - Introduzione

Gli appassionati dell'ordinamento a stelle e strisce ricorderanno l'estate 2022 perché la Corte suprema degli Stati Uniti d'America ha pronunciato, a distanza di pochissimi giorni, due decisioni che hanno rinfocolato l'antico e mai sopito dibattito sull'originalismo costituzionale statunitense.

Il 24 giugno, con la sentenza *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*<sup>1</sup>, i giudici di Washington hanno negato che il diritto delle donne a interrompere la gravidanza trovi copertura costituzionale a livello federale<sup>2</sup>. Sul piano della libertà religiosa, che in questa sede interessa maggiormente, il 27 giugno la Corte si è pronunciata in *Kennedy v. Bremerton School Dist.*<sup>3</sup>, dove ha affermato che la Costituzione non obbliga e non permette al governo di sopprimere il comportamento di un individuo (un coach dipendente di una scuola pubblica) che si impegna in una preghiera personale sul campo di football della scuola. Tanto in *Dobbs*, quanto in *Kennedy* il sindacato di costituzionalità ha fatto leva su un criterio ermeneutico informato all'originalismo costituzionale, impostazione che impegna l'interprete ad aderire con *constitutional fidelity*<sup>4</sup> al testo della Costituzione, così come concepito "by reference to history and tradition".

---

\* Contributo sottoposto a valutazione - Article subjected to a double-blind evaluation.

Parte del saggio è destinata a confluire in un'opera monografica di prossima pubblicazione, dal titolo "Il fine dei simboli".

<sup>1</sup> Supreme Court of the United States, *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, sent. n. 19-1392, 597 U.S. \_\_ (2022), 24 giugno 2022.

<sup>2</sup> Sull'*overruling* di *Roe v. Wade* e sulla portata dell'*original intent* in questa delicatissima decisione, si è sviluppato fin da subito un vivace dibattito ospitato dalla Rivista dei Costituzionalisti, nella rubrica "Originalismo e Costituzione" ([www.associazionedei costituzionalisti.it](http://www.associazionedei costituzionalisti.it)). Su questa Rivista, si veda E. GRANDE, *Dobbs e le allarmanti implicazioni di un overruling politico in tema di aborto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 15 del 2022, pp. 1-15.

<sup>3</sup> Supreme Court of the United States, *Kennedy v. Bremerton School Dist.*, sent. n. 597 U.S. \_\_ (more) 2022, del 27 giugno 2022).

<sup>4</sup> Espressione che si ritrova in A.S. BRUNO, *Constitutional fidelity: saggio comparativo su una figurazione statunitense*, Giappichelli, Torino, 2011.



Questo saggio ha il duplice scopo di esplorare la portata della locuzione “by reference to history and tradition” rispetto a uno dei simboli più rappresentativi e noti degli Stati Uniti d’America, il motto nazionale “In God We Trust”. Al tempo stesso, prende in considerazione anche le possibili contestazioni mosse da coloro che vorrebbero modificarlo o rimuoverlo e si focalizza su ciò che emerge da una lettura d’insieme della giurisprudenza federale prodotta dalla Corte suprema. A questo proposito, per fugare possibili fraintendimenti, è opportuno chiarire sin d’ora che il motto, per il momento, è stato risparmiato (per certi versi sorprendentemente) dalla *litigation* avvenuta a livello federale della Corte suprema, poiché casi che coinvolgono *direttamente* questo particolare simbolo non sono ancora stati portati al cospetto al *bench* di Washington. Cionondimeno, la Corte ha indugiato in numerosi *obiter* sulla costituzionalità di questo simbolo, all’interno delle *majority* e nelle *separate opinions* che hanno riguardato, invece, i vari aspetti del così detto deismo cerimoniale (su cui *infra*, § 5).

Eppure, quello che è considerato uno dei simboli per antonomasia della religione civile americana continua a far discutere. Nella primavera del 2021, il *Bill SB 797*<sup>5</sup> è entrato in vigore in Texas e ha obbligato le scuole pubbliche e gli istituti di istruzione superiore ad affiggere il motto nazionale in un luogo ben visibile (“conspicuous”) della scuola, accanto alla bandiera<sup>6</sup>, permettendo ai dirigenti scolastici di accettare donazioni private di immagini e cornici da esporre all’interno dell’istituto<sup>7</sup>. La novella legislativa, così, ha rappresentato l’occasione per l’invio di alcune lettere di diffida ai distretti scolastici, dopo che si sono rifiutati di accettare cartelli donati da una *law firm* specializzata in *civil rights* e raffiguranti il motto nazionale scritto in arabo o accompagnato da scritte arcobaleno<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> S.B. n. 797, del 16 giugno 2021, recante misure “relating to the display of the national motto in public schools and institutions of higher education” ([www.capitol.texas.gov](http://www.capitol.texas.gov)).

<sup>6</sup> *Section 1.004 (a)* dell’*Act*, cit.: “A public elementary or secondary school or an institution of higher education as defined by Section 61.003 must display in a conspicuous place in each building of the school or institution durable poster or framed copy of the United States national motto, In God We Trust”.

<sup>7</sup> *Section 1.004 (c)* dell’*Act*, cit.: “A public elementary or secondary school and an institution of higher education may accept and use private donations for the purposes of Subsection”.

<sup>8</sup> **H. CALLENDER**, “In God We Trust” Signs Donated to Public Schools Violate Texas Law, *Austin Civil Rights Firm Alleges*, in *The Texan*, 6 settembre 2022 ([www.thetexan.news](http://www.thetexan.news)).



Sul motto, poi, si sono pronunciate alcune Corti inferiori<sup>9</sup> - ma non, lo ripetiamo, da ultimo nel caso *Doe v. Congress of the U.S.* del 2018<sup>10</sup>, in cui alcune persone autodefinitesi “ateo e/o umanista (o che comunque non crede in un Dio o negli Dei)” hanno sostenuto innanzi alla Corte d’Appello del Sesto Circuito di essere costretti dal Governo a compiere atti di proselitismo non intenzionali, nel momento in cui sarebbero obbligati a consegnare ad altre persone i dollari che recano il nome di Dio. La Corte ha ritenuto che l’asserito uso del motto per scopi religiosi e cristiani, come descritto dai ricorrenti, non fosse supportato da prove sufficienti per dimostrare il pregiudizio effettivamente subito e allegato. Quindi, ha negato la legittimazione dei *plaintiffs* a presentare il ricorso (o più precisamente la mancanza di *standing*, la capacità di promuovere un giudizio)<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Per alcune delle più importanti sentenze pronunciate dalle Corti appartenenti alle giurisdizioni inferiori, relative al motto o contenenti interessanti statuizioni sui simboli della religione civile, si rimanda alle seguenti sentenze tutte reperibili al sito (tutte reperibili al sito [www.caselaw.findlaw.com](http://www.caselaw.findlaw.com)): United States Court of Appeals, Ninth Circuit, *Aronow v. United States*, sent. n. 432 F.2d 242, del 6 ottobre 1970; US District Court for the Western District of Texas, *O’Hair v. Blumenthal*, sent. n. 462 F. Supp. 19, del 17 aprile 1978; United States Court of Appeals, Seventh Circuit, *Harris v. City of Zion*, sent. n. 927 F.2d 1401, del 9 febbraio 1991; United States Court of Appeals, Tenth Circuit, *Gaylor v. U.S.*, sent. n. 74 F.3d 214, del 23 gennaio 1996; United States Court of Appeals, Sixth Circuit, *ACLU Ohio v. Capitol Square Review and Advisory Board*, sent. n. 98-4106, del 25 aprile 2000; United States Court of Appeals, Ninth Circuit, *Newdow v. U.S. Congress*, sent. n. 328 F.3d 466, del 26 giugno 2002; United States District Court, M.D. North Carolina, *Lambeth v. Board of Commissioners of Davison County*, sent. n. 321 F. Supp. 2d 688, del 25 maggio 2004; United States Court of Appeals, Second Circuit, *Newdow v. Peterson*, sent. n. 13-4049-cv, del 28 maggio 2014; United States District Court, M.D. Florida, Orlando Division, *Williamson v. Brevard County*, sent. n. 276 F. Supp. 3d 1260, dell’8 luglio 2019; United States Court of Appeals, Third Circuit, *Fields v. Speaker of Pa. House of Representatives*, sent. n. 936 F.3d 142, del 23 agosto 2019.

<sup>10</sup> Nineteenth judicial circuit of Virginia, County of Fairfax, City of Fairfax, *Doe v. Cong. of the U.S.*, sent. n. 891 F.3d 578, del 16 agosto 2019 ([www.caselaw.findlaw.com](http://www.caselaw.findlaw.com)); si veda anche United States Court of Appeals, Eighth Circuit, *New Doe Child #1, et al., v. U.S., et al.*, sent. n. 901 F. 3d 1015, del 10 giugno 2019 ([www.caselaw.findlaw.com](http://www.caselaw.findlaw.com)).

<sup>11</sup> “Plaintiffs have alleged facts showing societal bias against Atheists, supporting their claim that they face stigma. They have also alleged facts suggesting that Congress required and reaffirmed the inscription of the Motto on currency for Christian religious purposes. But they have not presented factual allegations plausibly demonstrating that the challenged statutes caused the societal bias that is their asserted injury. [...] As pleaded, however, Plaintiffs’ Complaint fails to allege the independent discriminatory treatment Allen requires. Plaintiffs therefore do not have standing to bring their Equal Protection claim”: *Doe v. Cong. of the U.S.*, cit., par. 595. Per un commento, si rimanda a A. MADERA, *Dealing with Atheism: una lettura alternativa dei rapporti fra Stato e Confessioni*



Questo saggio coglie l'opportunità di riflettere sul motto nazionale statunitense e sulla libertà religiosa a fronte di tali recenti accadimenti. Innanzitutto, offre una sintetica panoramica ricostruttiva sia sulle garanzie scaturite dal Primo emendamento, sia sui principali test che la Corte ha tradizionalmente utilizzato per porre sotto il suo scrutinio misure asseritamente lesive della libertà religiosa. In secondo luogo, il contributo ricostruisce i fatti e dà conto del *reasoning* che supporta la sentenza *Kennedy v. Bremerton School Dist.*, la più recente (ma non di certo l'unica) pronuncia sul Primo emendamento che utilizza il criterio ermeneutico della "history and tradition" al fine di orientare il sindacato di costituzionalità (§ 1).

Il saggio prosegue ricostruendo la biografia del motto nazionale statunitense in prospettiva storica e normativa e, soffermandosi su tre eventi cruciali per gli Stati Uniti (la Rivoluzione americana, la Guerra civile e la Guerra fredda - evidenzia come lungo il dispiegarsi della storia il motto abbia anche abbracciato scopi e significati differenti, oltre ad aver raggiunto altalenanti livelli di religiosità (§ 3). Dopo aver introdotto il lettore alle caratteristiche principali dell'*American civil religion* (§ 4), questo studio dedica attenzione ai vari *obiter* che la Corte suprema ha offerto sulla costituzionalità del motto nazionale, in occasione di pronunce che riguardavano circostanze legate al così detto deismo cerimoniale (§ 5).

Le conclusioni, infine, si concentrano su due aspetti (§ 6): propongono una breve comparazione con l'ordinamento italiano, che fa leva sull'assonanza che esiste tra "l'argomento storico" avanzato dalla Corte suprema statunitense e l'appello al "patrimonio storico" e alla "cultura religiosa" che si può ritrovare nei dibattiti sull'ostensione del crocifisso e sull'insegnamento della religione cattolica (IRC) e, in secondo luogo, offrono una riflessione sulle derive ideologiche a cui l'*American civil religion* (ma non solo) presta il fianco. Dal limitato esercizio di comparazione tra l'ordinamento statunitense e quello italiano risulta che alcune la disciplina giuridica della religione a quella della *civil religion* ora si avvicina lungo linee di pur limitata convergenza (nel caso delle torsioni populiste), ora invece si allontana (nel caso dell'IRC e del crocifisso).

---

nell'ordinamento statunitense, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3 del 2019, pp. 851-881.



## 2 - Il Primo emendamento e le garanzie gemelle dell'Establishment Clause e del Free Exercise Clause: una panoramica ricostruttiva

Agli occhi di James Madison la libertà religiosa costituiva un diritto inalienabile di ogni uomo<sup>12</sup>: lo schierarsi strenuamente, da parte di Madison, contro una tassa che lo stato della Virginia avrebbe voluto imporre a tutti i cittadini, al fine di sostenere un modesto stipendio per gli insegnanti di religione cristiana, testimonia come già nel 1758 i Padri fondatori avessero innanzitutto ripudiato la vicinanza tra lo Stato e la Chiesa che caratterizzava l'*establishment* inglese e avessero cercato di allontanare lo spettro delle persecuzioni religiose, da cui i primi coloni erano sfuggiti, attraverso una separazione tra la sfera religiosa e quella dei pubblici poteri<sup>13</sup>.

In effetti la prima libertà<sup>14</sup>, come formulata nel *Bill of Rights* del 1791<sup>15</sup>, ha cercato di trasporre in linguaggio costituzionale quell'idea del

---

<sup>12</sup> Secondo il *Memorial and Remonstrance Against Religious Assessments*, un documento presentato alla *General Assembly of Virginia* nel 1758 da Madison e ancora oggi citato in molte sentenze statunitensi, l'esercizio della libertà religiosa avrebbe dovuto contraddistinguersi come libero in massima misura; il sostegno da parte dei poteri pubblici e statali alla religione e alle chiese avrebbe invece dovuto essere respinto, quasi ripudiato, in qualsiasi forma. Per quanto riguarda la configurazione della libertà religiosa come "dovere verso il Creatore" (oltre che diritto inalienabile di ogni uomo), si riporta un passo significativo il cui Madison spiega le ragioni a supporto della famosa affermazione: "what is here a right towards men, is a duty towards the Creator. It is the duty of every man to render to the Creator such homage and such only as he believes to be acceptable to him": J. MADISON, *Memorial and Remonstrance Against Religious Assessments* 1785, riportato in W.C. DURHAM, B.G. SCHARFFS, *Law and Religion: National, International, and Comparative Perspectives*, Wolters Kluwer Law&Business, New York, 2019, pp. 60-63. A seguito dell'intervento di Madison, lo stato della Virginia è stato il primo a proclamare solennemente la separazione tra Stato e Chiesa e il diritto alla libertà religiosa: si veda *Virginia Statute for Religious Freedom*, redatto nel 1776 da Thomas Jefferson e approvato nel 1786 dalla *Virginia General Assembly*. In dottrina si rimanda *ex multis* a: T.E. BUCKLEY, *Church and State in Revolutionary Virginia, 1776-1787*, University Press of Virginia, Charlottesville, 1977, e AA. VV., *The Virginia Statute for Religious Freedom: Its Evolution and Consequences in American History*, a cura di M.D. PETERSON, R.C. VAUGHAN, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.

<sup>13</sup> A.M. ADAMS, C.J. EMMERICH, *A Nation Dedicated to Religious Liberty: The Constitutional Heritage of the Religion Clauses*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2015, pp. 54-55.

<sup>14</sup> Sulle motivazioni per cui tale espressione è divenuta canonica per indicare la libertà religiosa del Primo emendamento si rinvia in particolare a M.W. McCONNELL, *Why is Religious Liberty the 'First Freedom'?*, in *Cardozo Law Review*, n. 21 del 1999, pp. 1243-1265. Si veda anche la ricostruzione, contenuta nella prima parte del volume di P.



“wall of separation”<sup>16</sup> auspicato da Thomas Jefferson<sup>17</sup>, pur senza rinnegare la rilevanza del fattore religioso nella storia della nazione, nel tessuto dei rapporti sociali e nel dispiegarsi della vita di comunità<sup>18</sup>.

Il Primo emendamento, così, ha dato alla luce una coppia di garanzie gemelle<sup>19</sup> o complementari<sup>20</sup>, ritagliate lungo un dualismo che, dalla prospettiva della protezione della libertà del cittadino, riconosce “l’anelito alla libertà religiosa” mentre, dalla prospettiva dell’esercizio dei pubblici poteri, assicura l’irrelevanza della religione stessa<sup>21</sup>. Da una parte, la Costituzione garantisce ai cittadini la *free exercise of religion*, imponendo,

---

**ANNICCHINO**, *Esportare la libertà religiosa: il modello americano nell’arena globale*, il Mulino, Bologna, 2015 (in particolare il capitolo intitolato “La prima libertà”).

<sup>15</sup> La Costituzione federale del 1789 è stata successivamente integrata nel 1791, anno della promulgazione dei primi dieci emendamenti, il così detto *Bill of Rights*. Gli emendamenti inizialmente tutelavano i cittadini contro l’operato del Governo federale: vedi **R.A. ROSSUM et al.**, *American Constitutional Law: The Bill of Rights and Subsequent Amendments*, Routledge, New York, 2019, 11<sup>a</sup> ed., t. II.

<sup>16</sup> La metafora (spesso fraintesa) si riferisce alla risposta che Jefferson invia il 1 gennaio 1802 alla Danbury Baptist Association ([www.loc.gov](http://www.loc.gov)): «Believing with you that religion is a matter which lies solely between Man and his God, that he owes account to none other for his faith or his worship, that the legitimate powers of government reach actions only, and not opinions, I contemplate with sovereign reverence that act of the whole American people which declared that their legislature should “make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof” thus building a wall of separation between Church and State. Adhering to this expression of the supreme will of the nation on behalf of the rights of conscience, I shall see with sincere satisfaction the progress of those sentiments which tend to restore to man all his natural rights, convinced he has no natural right in opposition to his social duties». Per un commento, si veda **D.L. DRIESBACH, J. D. WHALEY**, *What the Wall Separates: A Debate on Thomas Jefferson’s Wall of Separation Metaphor Symposium: The Sound of Legal Thunder*, in *Constitutional Commentary*, vol. 16, n. 3 del 1999, pp. 627-674.

<sup>17</sup> Idea, per certi versi, fraintesa a causa di interpretazioni fuorvianti che le si sono attribuite nel tempo: **G. D’ANGELO**, *Libertà religiosa e diritto giurisprudenziale. L’esperienza statunitense*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 48.

<sup>18</sup> **D. BARTON**, *Separation of Church & State: What the Founders Meant*, WallBuilder Press, Aledo, TX, 2007, p. 7.

<sup>19</sup> Come ritengono **J. WITTE, J.A. NICHOLS**, *Religion and the American constitutional experiment*, Westview Press, Boulder, 2010, p. XXIII.

<sup>20</sup> Supreme Court of the United States, *Kennedy v. Bremerton School Dist.*, cit., p. 4: «A natural reading of the First Amendment suggests that the Clauses have “complementary” purposes».

<sup>21</sup> **D. JOUVENAL**, *Pluralismo religioso e separazione tra stato e chiese negli Stati Uniti*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 5 del 1988, p. 357.



tanto al Governo federale, quanto agli Stati<sup>22</sup>, un obbligo di *laissez-faire* in termini di diritto alla libertà religiosa: “Congress shall make no law [...] prohibiting the free exercise [...] of religion” (così detta *free exercise clause*)<sup>23</sup>.

Dall'altra parte, la medesima disposizione prefigura un ulteriore e distinto obbligo in capo al Congresso, anch'esso esteso agli Stati<sup>24</sup>, in ragione del quale a entrambi non è concesso, vuoi nell'esercizio concreto del potere legislativo, vuoi in relazione alle rispettive competenze loro affidate dalla Costituzione, coartare la coscienza di nessuno, discriminare alcuni e favorire altri sulla base del fattore religioso, costringere certi ad adottare determinati comportamenti religiosamente orientati, e, infine, emanare disposizioni il cui effetto è quello di produrre un'indebita coalescenza tra lo Stato e le Chiese: “Congress shall make no law respecting an establishment of religion” (così detta *no establishment clause*).

Tanto detto, va ribadito che il Costituente non ha “identificato il problema della separazione tra Chiesa e Stato con l'assunto teorico dell'agnosticismo statale in materia religiosa”; anzi, il punto di partenza è stato il

“problema pragmatico del come garantire nel modo più completo possibile l'uguaglianza e la libertà dei cittadini e delle confessioni di fronte alla legge, instaurando quindi il principio di separazione per meglio raggiungere questo scopo ma senza respingere i valori religiosi”<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> Le disposizioni sono divenute vincolanti per gli Stati con la ratifica del XIV emendamento (1868), approvato dopo la Guerra di Secessione nel periodo della Ricostruzione e inizialmente rivolto a garantire i diritti degli ex-schiavi: **A. MADERA**, *Spunti evolutivi nella giurisprudenza della Corte suprema U.S.A. sul Primo emendamento*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3 del 2001, p. 787.

<sup>23</sup> La disposizione così recita: “Il Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione, o che ne proibiscano la libera professione; o che limitino la libertà di parola, o della stampa; o il diritto delle persone di riunirsi pacificamente in assemblea e di fare petizioni al governo per la riparazione dei torti” (traduzione italiana a cura di [www.dircost.unito.it](http://www.dircost.unito.it)). In questo modo, è stato scritto, il Primo emendamento penetra anche nella caratteristica forma di stato che è il federalismo statunitense, su cui si rimanda ad **A. PIN**, *La sovranità in America: il federalismo di fronte alla Corte suprema dalle origini alla crisi economica contemporanea*, CEDAM, Padova, 2012. Inoltre, anche il Primo emendamento ribadisce la natura sempre limitata dei poteri trasferiti al Governo federale: **G. BOGNETTI**, *Lo spirito del costituzionalismo americano: Breve profilo del diritto costituzionale degli Stati Uniti. La costituzione liberale*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 69.

<sup>24</sup> Si veda *supra* nota 22.

<sup>25</sup> **F. ONIDA**, *Uguaglianza e libertà religiosa nel separatismo statunitense*, Giuffrè, Milano,





Per queste ragioni, benché il separatismo americano sia stato interpretato dalla dottrina secondo una varietà di sfumature, implicanti anche un diverso grado di neutralità statale, è necessario procedere con cautela nel concludere che alcune prassi, pratiche e tradizioni statunitensi echeggino dei chiari retaggi del confessionismo di stato, tipico delle categorie europee del diritto ecclesiastico<sup>26</sup>. Per un giurista di formazione euro-continentale, infatti, alcuni simboli, quali il motto stesso “In God We Trust”, si porrebbero come eccentrici rispetto al solido assunto secondo cui il passaggio alla modernità e il raggiungimento di uno stadio progredito di democrazia siano sanciti anche da un concomitante processo di secolarizzazione delle istituzioni statali. Come osserva lucidamente Luca Vanoni

“La secolarizzazione ha inciso fortemente sulla nascita dello Stato liberale, e ha condizionato la trasformazione degli Stati democratico-sociali europei; se sotto l’aspetto giuridico l’incidenza di tale processo ha dato vita a molteplici modelli di laicità nei vari ordinamenti europei, sul piano culturale e sociologico la nozione di secolarizzazione è stata presto associata quella di modernità, favorendo la nascita dell’idea europea di “eurolaicità” [...] secondo la quale lo Stato moderno può crescere e svilupparsi solo contro la religione, o - per meglio dire - solo confinano i credi e le pratiche nella sfera privata dei cittadini<sup>27</sup>.”

---

1970, p. 19.

<sup>26</sup> In particolare, ciò sarebbe probabile se si applicassero i canoni interpretativi tipici del diritto ecclesiastico di matrice europea e rispecchiante, sia pure nella molteplicità delle sue sfaccettate declinazioni, i criteri di classificazione tradizionali dei rapporti Stato-Chiesa (per semplificare; Stato unionale; Stato concordatario; Stato separatista). Si rimanda a **C. EVANS**, *Church-State Relations in the European Court of Human Rights*, in *BYU Law Review*, vol. 3, n. 4 del 2006, pp. 699-726; **P. HAMBURGER**, *Separation of Church and State*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 2002; **R. HIRSCHL**, *Comparative constitutional law and religion*, in **AA. VV.** *Comparative Constitutional Law*, a cura di T. GINSBURG, R. DIXON, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton, 2011, pp. 422-440; **AA. VV.**, *Religion and the Secular State: National Reports*, a cura di J. MARTÍNEZ-TORRÓN, W.C. DURHAM, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 2015; **AA. VV.**, *State and Church in the European Union*, a cura di G. ROBBERS, Nomos, Baden-Baden, 2005; **J. TEMPERMAN**, *State-Religion Relationships and Human Rights Law: Towards a Right to Religiously Neutral Governance*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2010; **I. VECCHIO CAIRONE**, *Forme di Stato e forme del sacro: percorsi storici*, Aracne, Roma, 2009.

<sup>27</sup> **L.P. VANONI**, *Pluralismo religioso e Stato (post) secolare: una sfida per la modernità*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 119.



Ponendosi, invece, dalla prospettiva della storia e dell'esperienza costituzionale statunitense, è necessario comprendere come, al di là dell'Atlantico, persista una diffusa consapevolezza riguardante l'esistenza di zone crepuscolari, "in cui il separatismo non può essere assoluto"<sup>28</sup>. Ciò spiega perché generalmente, dal punto di vista sociale, la maggioranza dei cittadini americani si senta a proprio agio non solo nel seguire un confronto politico televisivo tra candidati in corsa per la Casa Bianca, condotto da un predicatore evangelico; ma anche nell'assistere a una promessa di fedeltà alla Costituzione pronunciata da parte dell'eletto Presidente poggiando le mani sulla Bibbia e concludendo il giuramento con le parole "So help me God"<sup>29</sup>.

Secondo quanto brevemente illustrato, il fattore religioso e la libertà religiosa non solo appartengono a uno dei miti fondativi della nazione americana e del suo ordinamento costituzionale, ma anche sono penetrati nel corso dei secoli all'interno del sostrato sociale, essendo stati accolti con entusiasmo dalla maggioranza dei cittadini<sup>30</sup>: in questo modo, "l'eredità religiosa del popolo si è fusa con le istituzioni politiche e le consuetudini costituzionali anche a livello federale, contribuendo ad influenzare la vita culturale e politica di tutta la nazione"<sup>31</sup>.

Tale aspetto sarà approfondito maggiormente nei paragrafi dedicati all'*American civil religion* (§ 4) e alla categoria del così detto "deismo cerimoniale" elaborata nella giurisprudenza federale (§ 5). Prima di avvicinarsi a questa fase del percorso argomentativo, è utile riassumere, seppur per brevi cenni, i principali test che sono stati utilizzati dalla Corte per espletare la funzione di *judicial review of legislation* laddove fosse coinvolta una possibile lesione del Primo emendamento.

---

<sup>28</sup> Così V. VALENTINI, *Gli Stati Uniti e la religione: separatismo e libertà religiosa nella democrazia americana*, CEDAM, Padova, 2010, p. 54.

<sup>29</sup> Le parole prescritte dalla Costituzione, però, non prevedono riferimenti teisti. Si veda Article II, Section 1, Clause 8: «Before he enter on the Execution of his Office, he shall take the following Oath or Affirmation: "I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States"».

<sup>30</sup> "Religious freedom as a cornerstone, as part of the American founding history and its values, is a deeply felt and inspiring notion for most Americans - just as is *laïcité* in France for both politicians and the public": T.J. GUNN, *Under God but Not the Scarf: The Founding Myths of Religious Freedom in the United States and Laïcité in France*, in *Journal of Church and State*, vol. 46, n. 1 del 2004, p. 11.

<sup>31</sup> L.P. VANONI, *Pluralismo religioso*, cit., p. 22.



## 2.1 - I tre principali test utilizzati dalla Corte in sede di *judicial review* e basati sul Primo emendamento: il *Lemon test*, l'*Endorsement test* e il *Coercion test*

Nonostante la convergenza esistente sul *favor* riservato dal Costituente americano nei confronti del fenomeno religioso e della meritevolezza della protezione costituzionale degli interessi a esso ricollegati<sup>32</sup>, il processo di interpretazione della neutralità, sancita dal Primo emendamento, non ha prodotto un coro di voci concordi. Anzi, la *First Freedom* è stata protagonista di un intenso dibattito politico e sociale, che ha coinvolto tanto la giurisprudenza, quanto la dottrina giuridica (anche italiana)<sup>33</sup> e che, a oggi, non risulta ancora appianato.

---

<sup>32</sup> G. D'ANGELO, *Libertà religiosa*, cit., p. 49.

<sup>33</sup> AA. VV. "In God We Trust". *The Religious Beliefs and Ideas of the American Founding Fathers*, a cura di N. COUSINS, Harper, New York, 1958; AA. VV., *La Corte Roberts e la tutela della libertà religiosa negli Stati Uniti d'America*, a cura di P. ANNICCHINO, European University Institute, Firenze, 2017; P. ANNICCHINO, *Esportare la libertà religiosa*, cit.; ID., *Sicurezza nazionale e diritto di libertà religiosa. Alcune considerazioni alla luce della recente esperienza statunitense*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 5 del 2017, pp. 1-16; ID., *La religione in giudizio: tra Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo*, il Mulino, Bologna, 2018; G.V. BRADLEY, *Church-State Relationships in America*, Greenwood Press, Westport, CT, 1987; G. BUTTÀ, *La libertà religiosa*, in *The First Liberty. Politica e religione nell'età della formazione degli Stati Uniti d'America*, a cura di M. TEDESCHI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, t. II, pp. 465-476; G. D'ANGELO, *Libertà religiosa*, cit.; J. HITCHCOCK, *The supreme Court and religion in American life*, Princeton University Press, Princeton, 2004, tomi I e II; V. DE MICHELI, *La libertà religiosa negli Stati Uniti d'America bloccata dal principio di separazione dei poteri e dalla «establishment clause»*, in *Il diritto ecclesiastico*, vol. 109, n. 4 del 1998, p. 577 ss.; A. MADERA, *Il principio di autonomia confessionale: Baluardo di una effettiva libertà di autodeterminazione? Una analisi comparativa delle pronunzie della Corte Suprema U.S.A. e della Corte di Strasburgo*, in *Anuario de derecho eclesiástico del Estado*, n. 30 del 2014, pp. 561-599; EAD., *Nuove forme di obiezione di coscienza fra oneri a carico della libertà religiosa e third-party burdens. Un'analisi comparativa della giurisprudenza della Corte Suprema U.S.A. e della Corte di Strasburgo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 16 del 2017, pp. 1-47; EAD., *The Implications of the COVID-19 Pandemic on Religious Exercise: Preliminary Remarks*, in *Laws*, vol. 10, n. 44 del 2021, pp. 1-10; EAD., *La Corte Roberts e la questione della preghiera municipale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 4 del 2017, pp. 1-42; S. MANCINI, *Eguaglianza di genere, laicità e libertà religiosa nell'era della deprivatizzazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 2 del 2020, pp. 409-427; B.T. MURRAY, *Religious Liberty in America: The First Amendment in Historical and Contemporary Perspective*, University of Massachusetts Press, Amherst, MA, 2008; F. ONIDA, *Uguaglianza e libertà religiosa nel separatismo statunitense*, cit.; ID., *Separatismo e libertà religiosa negli Stati Uniti. Dagli anni Sessanta agli anni Ottanta*, Giuffrè, Milano, 1984; A. PIN, *(European) Stars or (American) Stripes: Are the European Court of Human Rights' Neutrality and the Supreme Court's Wall of Separation One*



Per quanto qui maggiormente interessa, è necessario precisare che la nutrita e ampia giurisprudenza prodotta dalla Corte suprema in tema di *religious freedom* e *religious accommodations* non si è sempre sviluppata lungo traiettorie coerenti<sup>34</sup>. In particolare, nel momento in cui è stata chiamata a pronunciarsi sul rispetto del Primo emendamento da parte delle norme di volta in volta impugnate, la Corte suprema ha elaborato una rosa di differenti criteri interpretativi, i cosiddetti “test”, utilizzati come cartina tornasole per valutare in concreto la costituzionalità delle disposizioni indubiate nell’instaurato procedimento di *judicial review*.

Acquisire consapevolezza sui vari test collegati al Primo emendamento non è soltanto un presupposto necessario per analizzare con contezza e nel prosieguo del saggio il *case-law* che ha coinvolto incidentalmente anche il motto nazionale; l’operazione di ricostruzione è anche indicativa delle stesse difficoltà interpretative che tanto le norme astratte e a maglie larghe che caratterizzano le *religion clauses*, quanto il dovere che grava sullo Stato di mantenere un atteggiamento neutrale nelle questioni religiose hanno incontrato a contatto con la concretezza dei casi e con le diverse sensibilità dei giudici stessi<sup>35</sup>.

---

*and the Same?*, in *St. John’s Law Review*, n. 2 del 2014, p. 10 ss; **ID.**, *Quando la storia decide il caso. La libertà religiosa ai tempi della Corte Roberts*, in *La Corte Roberts e la tutela della libertà religiosa negli Stati Uniti d’America*, a cura di P. ANNICCHINO, cit., pp. 3-15; **D. TEGA**, *Le religion clauses nella Corte Roberts. Un commento alle pronunce Pleasant Grove City v. Summon, Salazar v. Buono e Town of Greece v. Galloway*, *ivi*, pp. 55-65; **S. TESTA BAPPENHEIM**, *I simboli religiosi in Europa e negli Stati Uniti*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, vol. XXVII, n. 3 del 2015, p. 595-618; **V. VALENTINI**, *Gli Stati Uniti*, cit.; **L.P. VANONI**, *Pluralismo religioso*, cit.; **M. VENTURA**, *L’eccezione ministeriale in Hosanna-Tabor. Dall’ingerenza visibile all’ingerenza invisibile*, in *La Corte Roberts*, cit., p. 66-73.

<sup>34</sup> Le critiche allo sviluppo non lineare della giurisprudenza della Corte Suprema sono diffuse: per tutti, si veda **B. LEDEWITZ**, *Church, State, and the Crisis in American Secularism*, Indiana University Press, Bloomington, IN, 2011.

<sup>35</sup> Semplificando, il Primo emendamento è stato oggetto di una triplice interpretazione. La prima è la *strict separation* tra lo stato e la religione, di cui si ritrova traccia, ad esempio, in Supreme Court of the United States, *Everson v. Board of Education*, sent. n. 52, 330 U.S. 1, del 10 febbraio 1947, par. 16 e 17: «The “establishment of religion” clause of the First Amendment means at least this: neither a state nor the Federal Government can set up a church. Neither can pass laws which aid one religion, aid all religions, or prefer one religion over another. Neither can force nor influence a person to go to or to remain away from church against his will or force him to profess a belief or disbelief in any religion. No person can be punished for entertaining or professing religious beliefs or disbeliefs, for church attendance or non-attendance. No tax in any amount, large or small, can be levied to support any religious activities or institutions, whatever they may be called, or whatever form they may adopt to teach or practice religion. Neither a state nor the Federal Government can, openly or secretly, participate



Il test più risalente e, forse, più noto è stato elaborato nel caso *Lemon v. Kurtzman* del 1971<sup>36</sup>, sentenza che riguardava il rispetto dell'*Establishment clause* da parte di leggi adottate dagli Stati che prevedevano il conferimento di finanziamenti statali destinati a scuole confessionali e non pubbliche. Il Rhode Island e la Pennsylvania, nello specifico, avevano previsto diverse forme di sostentamento a insegnanti e famiglie: il primo con l'integrazione del 15% dello stipendio annuale del personale docente, il secondo prevedendo anche forme di compartecipazione statale a sostegno del materiale scolastico acquistato dalle famiglie e utilizzato per l'erogazione della didattica relativa a materie "laiche".

La Corte suprema, nel decidere il caso, ha promosso un'interpretazione particolarmente stringente della separazione imposta dal Primo emendamento; per vincere lo scrutinio di costituzionalità,

---

in the affairs of any religious organizations or groups, and vice versa. In the words of Jefferson, the clause against establishment of religion by law was intended to erect a wall of separation between church and State».

La seconda riguarda l'impossibilità di istituire una chiesa di stato e incide, quindi, sui rapporti istituzionali con le confessioni religiose, qual si ritrova in Supreme Court of the United States, *McCullum v. Board of Education*, sent. n. 333 U.S. 203, dell'8 marzo 1948, par. 244: «The phrase "an establishment of religion" may have been intended by Congress to be aimed only at a state church. When the First Amendment was pending in Congress in substantially its present form, Mr. Madison said he apprehended the meaning of the words to be that Congress should not establish a religion and enforce the legal observation of it by law, nor compel men to worship God in any manner contrary to their conscience».

La terza è stata introdotta dal Giudice Rehnquist, che ha proposto un'interpretazione così detta storica del Primo emendamento nella sua *dissenting opinion* in Supreme Court of the United States, *Wallace v. Jaffree*, sent. n. 472 U.S. 38, del 4 giugno 1985, par. 113: «The true meaning of the Establishment Clause can only be seen in its history. As drafters of our Bill of Rights, the Framers inscribed the principles that control today. Any deviation from their intentions frustrates the permanence of that Charter, and will only lead to the type of unprincipled decisionmaking that has plagued our Establishment Clause cases since Everson. The Framers intended the Establishment Clause to prohibit the designation of any church as a "national" one. [...] As its history abundantly shows, however, nothing in the Establishment Clause requires government to be strictly neutral between religion and irreligion, nor does that Clause prohibit Congress or the States from pursuing legitimate secular ends through nondiscriminatory sectarian means». Si rinvia alla ricostruzione di E. ERVAS, *La tutela della libertà religiosa da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte Suprema Statunitense: tra scelte politiche e tecniche di scrutinio giudiziario*, Università Ca' Foscari, Venezia, 2018 (tesi di dottorato, [www.dspace.unive.it](http://www.dspace.unive.it)).

<sup>36</sup> Supreme Court of the United States, *Lemon v. Kurtzman*, sent. n. 403 U.S. 602, 28 giugno 1971.



infatti, una misura legislativa federale o statale deve superare con successo i tre passaggi del *Lemon test*, ovvero:

a) deve perseguire uno scopo dichiaratamente secolare (così detto “purpose prong”);

b) non deve produrre l’effetto principale di favorire o non favorire una religione (così detto “effect prong”);

c) non deve istituire un eccessivo legame tra il Governo e la religione (così detto “entanglement prong”)<sup>37</sup>.

Il *Lemon test* ha certamente esercitato un lungo ascendente sull’inclinazione della Corte a valutare circostanze relative alla protezione offerta dal Primo emendamento. Esso si è anche contraddistinto, tuttavia, per un’eccessiva rigidità e un approccio poco incline all’interazione tra religione ed esercizio dei poteri pubblici, tanto da attirare ripetute critiche mosse dal giudice Scalia, che l’ha definito “uno spettro in un film horror notturno [...] che si aggira ancora una volta nella giurisprudenza della Corte suprema”<sup>38</sup>.

Una così rigida e netta interpretazione dell’*Establishment clause*, infatti, potrebbe comportare la necessità di dover dichiarare incostituzionali molti provvedimenti che, invece, sono stati adottati per preservare le varie espressioni del pluralismo religioso e favorire legittimamente (e per di più secondo le intenzioni dei *Framers*) la manifestazione della libertà religiosa.

---

<sup>37</sup> Supreme Court of the United States, *Lemon v. Kurtzman*, cit., par. 613: «In the absence of precisely stated constitutional prohibitions, we must draw lines with reference to the three main evils against which the Establishment Clause was intended to afford protection: sponsorship, financial support, and active involvement of the sovereign in religious activity. [...] Every analysis in this area must begin with consideration of the cumulative criteria developed by the Court over many years. Three such tests may be gleaned from our cases. First, the statute must have a secular legislative purpose; second, its principal or primary effect must be one that neither advances nor inhibits religion; finally, the statute must not foster an excessive government entanglement with religion». Si rimanda al commento del *Lemon test* offerto da **G. D’ANGELO**, *Libertà religiosa*, cit., p. 58.

<sup>38</sup> Supreme Court of the United States, *Lamb’s Chapel v. Center Moriches Union Free School District*, sent. n. 508 U.S. 384, del 7 giugno 1993, *concurring opinion* di Scalia, par. 398: “Like some ghoul in a late night horror movie that repeatedly sits up in its grave and shuffles abroad, after being repeatedly killed and buried, Lemon stalks our Establishment Clause jurisprudence once again”. Per alcuni commenti, si vedano **M.S. ALEMBIK**, *The Future of the Lemon Test: A Sweeter Alternative for Establishment Clause Analysis Notes*, in *Georgia Law Review*, n. 4 del 2005, pp. 1171-1208; **J. BLACKMAN**, *The Lemon Comes as a Lemon: The Lemon Test and the Pursuit of a Statute’s Secular Purpose*, in *George Mason University Civil Rights Law Journal*, n. 3 del 2009, pp. 351-416.



Per sopperire a tale eterogenesi dei fini - dichiarare lesive del Primo emendamento disposizioni che potrebbero essere state attuate, al contrario, per tradurlo in atto - la giudice Sandra Day O'Connor nella *dissenting opinion* alla decisione *Lynch v. Donnelly* del 1984<sup>39</sup> ha apportato una modifica alla struttura tripartita di *Lemon* e ha avanzato una nuova proposta, comunemente nota come *Endorsement test*. La pronuncia riguardava l'asserita lesione dell'*Establishment clause* da parte della città di Pawtucket, Rhode Island, che per oltre 40 anni aveva allestito una mostra natalizia in cui era esposto un presepe, assieme ad altri simboli non religiosi, come Babbo Natale, un abete adornato, fiocchi di neve e così via. Nel dichiarare tale pratica, calata nel più ampio contesto delle festività natalizie, rispettosa del Primo emendamento, la Corte ha ritenuto dirimente verificare non tanto la prossimità della religione (elemento che si ritrova nel presepe) ai pubblici poteri (la mostra era stata organizzata dal sindaco), quanto la presenza di effettivo un messaggio a contenuto religioso veicolato da parte della città di Pawtucket.

In questo caso, dunque, il terzo passaggio di *Lemon*, che avrebbe richiesto di verificare la presenza di un *legame* tra il Governo e la religione ("entanglement prong") è stato sostituito dal controllo esplicito sull'esistenza di un "messaggio di approvazione o disapprovazione della religione da parte del governo"<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Supreme Court of the United States, *Lynch v. Donnelly*, sent. n. 465 US 668, del 5 marzo 1984. Non è stato l'unico tentativo di modifica al *Lemon test*: si vedano, ad esempio, le *separate opinion* del giudice Thomas nelle sentenze Supreme Court of the United States, *Mitchell v. Helms*, sent. n. 530 U.S. 793, del 28 giugno 2000, e Supreme Court of the United States, *Agostini v. Felton*, sent. n. 521 U.S. 203, del 23 giugno 1997.

<sup>40</sup> O'Connor, *concurring in Lynch v. Donnelly*, cit., par. 692: "What is crucial is that a government practice not have the effect of communicating a message of government endorsement or disapproval of religion. It is only practices having that effect, whether intentionally or unintentionally, that make religion relevant, in reality or public perception, to status in the political community". Il test è riassunto, ancora una volta, da O'Connor, *concurring in Supreme Court of the United States, County of Allegheny v. American Civil Liberties Union*, sent. n. 492 US 573, del 3 luglio 1989, par. 690: "The purpose prong of the Lemon test asks whether government's actual purpose is to endorse or disapprove of religion. The effect prong asks whether, irrespective of government's actual purpose, the practice under review in fact conveys a message of endorsement or disapproval. An affirmative answer to either question should render the challenged practice invalid". Per un approfondimento dell'*Endorsement test* si rimanda a **N.B. HERSMAN**, *Lynch v. Donnelly: Has the Lemon Test Soured Notes and Comments*, in *Loyola of Los Angeles Law Review*, n. 1 del 1986, pp. 133-178; **S.A. SEIDMAN**, *County of Allegheny v. American Civil Liberties Union: Embracing the Endorsement Test*, in *Journal of Law and Religion*, n. 1 del 1991, pp. 211-242.



Anche il terzo dei principali test utilizzati ed elaborati dalla Corte suprema in tema di *religious constitutional adjudication* è sorto dalla necessità di stemperare l'idea della *strict separation* su cui il *Lemon test* era stato originariamente ritagliato e per cui, d'altra parte, era stato criticato sin dalla sua nascita<sup>41</sup>: per questo, il giudice Kennedy ha cercato di spingere i colleghi del *bench* verso l'adozione del *Coercion test*, da lui stesso elaborato nel caso *Lee v. Weisman* del 1992<sup>42</sup>.

La Corte in *Lee* era stata chiamata a decidere se la prassi di invitare dei predicatori e dei ministri di culto a tenere un discorso durante le cerimonie di consegna dei diplomi scolastici rispettasse l'*Establishment clause*. In particolare, il preside Lee, dirigente scolastico di una scuola media e pubblica, aveva invitato un rabbino che, per l'occasione, aveva guidato la recita di alcune preghiere e aveva impartito una benedizione a tutti i presenti. Le particolari circostanze sottoposte allo scrutinio della Corte e, soprattutto, la considerazione tanto il particolare stato psicologico degli adolescenti, che attraversano una delicata fase di formazione della personalità, quanto la loro esposizione a una forma di indiretta coercizione durante un fondamentale "rito di passaggio", qual è il diploma, hanno condotto i giudici a censurare la pratica in esame per via della riscontrata esistenza di una certa pressione che "anche se sottile e indiretta, può essere reale come qualsiasi altra costrizione"<sup>43</sup>. In questi casi, secondo il *Coercion test* di Kennedy, il Primo emendamento sarebbe rispettato soltanto da una misura che:

---

<sup>41</sup> Vedi, ad esempio, Supreme Court of the United States, *Lee v. Weisman*, sent. n. 505 U.S. 577, del 24 giugno 1992 (per Scalia): "The Court today demonstrates the irrelevance of Lemon by essentially ignoring it, and the interment of that case may be the one happy byproduct of the Court's otherwise lamentable decision"; Supreme Court of the United States, *Santa Fe Independent School District v. Doe*, sent. n. 530 U.S. 290, del 19 giugno 2000), par. 319 (per Rehnquist): "Lemon has had a checkered career in the decisional law of this Court. [...] We have even gone so far as to state that it has never been binding on us. [...] In two cases, the Court did not even apply the Lemon test".

<sup>42</sup> Supreme Court of the United States, *Lee v. Weisman*, sent. n. 505 U.S. 577, del 24 giugno 1992.

<sup>43</sup> "This pressure, though subtle and indirect, can be as real as any overt compulsion. Of course, in our culture, standing or remaining silent can signify adherence to a view or simple respect for the views of others. And no doubt some persons who have no desire to join a prayer have little objection to standing as a sign of respect for those who do. But for the dissenter of high school age, who has a reasonable perception that she is being forced by the State to pray in a manner her conscience will not allow, the injury is no less real": Supreme Court of the United States, *Lee v. Weisman*, cit., par. 593.





a) non aiuti in modo diretto una religione, in tal modo da trasformarla in una Chiesa di stato, e

b) non obblighi i cittadini ad appoggiare una certa religione, contro la loro volontà<sup>44</sup>.

I tre test appena esposti (*Lemon, Endorsement, Coercion*) non sono di certo gli unici che affiorano dal variegato patrimonio giurisprudenziale che si è stratificato grazie all'opera ermeneutica della Corte suprema<sup>45</sup>; del resto, non esiste neppure un'unica interpretazione della neutralità statunitense in tema di simboli religiosi e, più in generale, di neutralità nel contesto delle manifestazioni simboliche e religiosamente orientate presenti nello spazio pubblico latamente inteso<sup>46</sup>. Tanto detto, va anche

---

<sup>44</sup> "Thus, this Court's decisions disclose two principles limiting the government's ability to recognize and accommodate religion: it may not coerce anyone to support or participate in any religion or its exercise; and it may not, in the guise of avoiding hostility or callous indifference, give direct benefits to a religion in such a degree that it, in fact, establishes a state religion or tends to do so. In other words, the government may not place its weight behind an obvious effort to proselytize on behalf of a particular religion. On the other hand, where the government's act of recognition or accommodation is passive and symbolic, any intangible benefit to religion is unlikely to present a realistic risk of establishment": Supreme Court of the United States, *County of Allegheny v. American Civil Liberties Union*, cit., p. 576. Per un approfondimento sul *Coercion test* in particolare si rimanda a **M.A. PETERSON**, *The Supreme Court's Coercion Test: Insufficient Constitutional Protection for America's Religious Minorities Note*, in *Cornell Journal of Law and Public Policy*, n. 1 del 2001, pp. 245-272; **R.C. PIERCE**, *The First Amendment under God: Reviewing the Coercion Test in Establishment of Religion Claims*, in *Hamline Law Review*, n. 1 del 2012, pp. 183-228.

<sup>45</sup> I test, in realtà, sono più di tre. Ad esempio, un altro test importante, omesso in questo saggio per ragioni di sintesi, è lo *Sherbert-Yoder test*, elaborato dalla combinazione di due *leading cases*: *Sherbert v. Verner*, sent. n. 374 U.S. 398, del 17 giugno 1963 e *Wisconsin v. Yoder*, sent. n. 406 U.S. 205, del 15 maggio 1972. Secondo il test, sarebbe necessario verificare una censura di incostituzionalità chiedendosi le seguenti domande (nella sintesi proposta da William C. Shepherd): "a) Are the religious beliefs in question sincerely held? b) Are the religious practices under review germane to the religious belief system? c) Would carrying out the States wishes constitute a substantial infringement on the religious practice? d) Is the interest of the state compelling? Does the religious practice perpetuate some grave abuse of a statutory provision or obligation? e) Are there alternative means of regulation by which the State's interest can be served but the free exercise of religion is less burdened?": vedi **J.R. LEWIS**, *Cults: A Reference and Guide*, Routledge, London, 2012, p. 67; si veda anche **G. D'ANGELO**, *Libertà religiosa*, cit., pp. 70-76.

<sup>46</sup> La neutralità statunitense, declinata al mondo dei simboli, sarebbe rivestita di almeno tre significati differenti, in ultima analisi: a) una neutralità non proselitistica (non è possibile ammettere simboli che spingano i cittadini a convertirsi o supportare una



aggiunto che il più recente orientamento della Corte suprema sul tema tende a considerare il contesto e le tradizioni storiche come preponderanti rispetto ad altri fattori, compresi quelli enucleati dai tre test appena illustrati.

## 2.2 - La recente sentenza *Kennedy v. Bremerton School Dist.* del 27 luglio 2022: l'abbandono (definitivo) del Lemon test in favore del criterio ermeneutico orientato alla "history and tradition"

Joseph Kennedy è un dipendente della Bremerton School, una scuola pubblica in cui il ricorrente lavora da anni come coach di football. Kennedy era solito intrattenersi a fine partita sulla linea delle 50 yard per pregare da solo e, col passare del tempo, a lui si erano uniti spontaneamente anche i suoi atleti e a volte anche i giocatori della squadra avversaria, dando origine a una consuetudine che era arrivata a coinvolgere numerose persone e aveva raggiunto ampia risonanza.

Il distretto scolastico, da parte sua, era convinto che permettere a Kennedy di adottare indisturbato tale comportamento non solo fosse lesivo del Primo emendamento (sotto il profilo dell'*Establishment clause*), ma anche si ponesse in netto contrasto con la risalente e granitica giurisprudenza della Corte suprema che, da sempre, condanna la recitazione di preghiere a scuola in ogni loro forma<sup>47</sup>. Per questo, dopo aver suggerito al lavoratore di continuare a pregare ma dopo che il pubblico avesse abbandonato l'arena sportiva, il preside aveva preso la decisione di non rinnovare il contratto del coach per la stagione sportiva successiva.

---

religione o un credo). Per due esempi, si veda Supreme Court of the United States, *Lee v. Weisman*, cit., (che dichiara incostituzionali le preghiere scolastiche) e Supreme Court of the United States, *Salazar v. Buono*, sent. n. 08-472 del 23 febbraio 2009 (che ritiene legittima l'esposizione permanente di una croce nel deserto); b) una neutralità non settaria (sono vietate esposizioni di simboli che sembrano di per sé favorire alcune religioni). Ad esempio, in Supreme Court of the United States, *County of Allegheny v. ACLU*, cit., la Corte ha dichiarato incostituzionale l'esposizione del presepe recante l'invocazione «gloria in excelsis deo»); c) una neutralità assolutista (il Governo non può mostrare in nessun modo promozione della religione). Questa ricostruzione è proposta da **M. MOVSESIAN**, *Crosses and culture: state-sponsored religious displays in the US and Europe*, in *Religion in the Public Space*, a cura di R. CRISTOFORI, S. FERRARI, *Religion in the public space*, Routledge, London, t. III, in particolare pp. 512-513; si veda anche il commento ragionato di **L.P. VANONI**, *Pluralismo religioso*, cit., pp. 123-126.

<sup>47</sup> Si rimanda ai casi e alla letteratura commentata al § 5 di questo saggio.



La penna del giudice Gorsuch, autore della *majority opinion*, ha ritenuto che il Primo emendamento non obblighi e non permetta a una scuola pubblica di impedire al lavoratore di esercitare la libertà religiosa tenendo un comportamento come quello sopra descritto: da una parte, la scuola aveva ritenuto di dover vietare al coach qualsiasi attività religiosa di tipo dimostrativo, con lo scopo di aderire alla Costituzione federale; dall'altra parte, la Corte, di tutt'altro ha statuito che avvallare tale conclusione costituirebbe "un segno sicuro che la nostra giurisprudenza sull'*Establishment clause* è uscita dai binari"<sup>48</sup>.

Per dirimere il caso, Gorsuch ha specificato che «al posto del *Lemon test* e dell'*Endorsement test*, questa Corte ha stabilito che l'*Establishment Clause* debba essere interpretata "facendo riferimento alle pratiche e alle conoscenze storiche"»<sup>49</sup> e ha concluso riscontrando una lesione dei diritti del lavoratore, scaturenti dal Primo emendamento, giacché "un'entità governativa ha cercato di punire un individuo per essersi impegnato in una breve, tranquilla e personale osservanza religiosa"<sup>50</sup>.

Tra i vari spunti che di riflessione che offre la sentenza, quello che risulta maggiormente interessante per questo saggio è il passaggio in cui si evidenzia che «la linea di demarcazione che i tribunali e i governi devono tracciare tra il lecito e l'illecito deve essere "conforme alla storia e rispecchiare fedelmente la comprensione dei Padri Fondatori"»<sup>51</sup> - in altre

---

<sup>48</sup> Supreme Court of the United States, *Kennedy v. Bremerton School Dist.*, cit., p. 28.

<sup>49</sup> Supreme Court of the United States, *Kennedy v. Bremerton School Dist.*, cit., p. 23. La Corte si basa anche sul precedente *Town of Greece v. Galloway*, sent. n. 572 US 565 (2014), del 5 maggio 2014, in particolare par. 576, e *The American Legion v. American Humanist Association*, sent. n. 588 US \_ (2019), del 27 febbraio 2019, in particolare par. 25.

<sup>50</sup> Supreme Court of the United States, *Kennedy v. Bremerton School Dist.*, cit., pp. 31-32. Su questo la *dissenting opinion* di Sotomayor *et al.* si discosta nettamente. Il problema di questa sentenza, perlomeno ad avviso di chi scrive, è che dalla *majority* e dalla *dissenting opinion* emergono due posizioni inconciliabili che riguardano non solo la costruzione giuridica (aspetto, questo, comprensibile) ma soprattutto la qualificazione e la ricostruzione degli stessi fatti che hanno dato origine alla controversia. In letteratura si rinvia a **A. BRACKETT**, *Kennedy v. Bremerton School District: The Ninth Circuit Takes a Stand against a High School Coach's Post Game Prayers Case Notes*, in *Sports Lawyers Journal*, n. 25 del 2018, pp. 217-232; **B. GEIER, A.E. BLANKENSHIP-KNOX**, *When Speech Is Your Stock in Trade: What Kennedy v. Bremerton School District Reveals about the Future of Employee Speech and Religion Jurisprudence*, in *Campbell Law Review*, n. 1 del 2020, pp. 31-80; **M. LANE, B. OSBORNE**, *Touchdown Jesus? Analyzing Establishment Clause Concerns in Public University College Football*, in *Journal of Legal Aspects of Sport*, n. 2 del 2022, pp. 214-237; **A. R. UTRUP**, *A Coach's Fight to Pray: A Public High School Coach's Case Involving the First Amendment Comments*, in *Marquette Sports Law Review*, n. 2 del 2020, pp. 325-342.

<sup>51</sup> Supreme Court of the United States, *Kennedy v. Bremerton School Dist.*, cit., pp. 31-32.



parole, deve essere privilegiata un'interpretazione costituzionale che aderisca all'*original intent* e, nel caso in esame, i *Framers* non avrebbero inteso vietare una manifestazione di libertà religiosa individuale come quella adottata dal coach Kennedy.

L'idea della "history and tradition", composta da due termini che spesso si ritrovano appaiati<sup>52</sup> e che è richiamata anche quando la Corte utilizza parole simili, quali "historical tradition", "longstanding" e "historical justifications"<sup>53</sup>, si dirama sul piano della divisione dei poteri e sul piano dell'interpretazione della Carta fondamentale. In primo luogo, implica che il preciso testo della Carta fondamentale circoscriva i confini di ciò che rientra nel terreno dei diritti e delle libertà costituzionali e di ciò che, invece, è rimesso alla discrezionalità delle scelte politiche adottate nel processo democratico e decisionale<sup>54</sup>. In secondo luogo, dal punto di vista interpretativo, invece, aderire a una ricostruzione storica orientata all'*original intent* impone all'interprete (in questo caso il giudice) di fuggire da operazioni ermeneutiche che si allontanino dal senso che i *Framers* hanno conferito alle parole delle disposizioni e, di conseguenza, alle norme giuridiche che da esse si ricavano<sup>55</sup>.

---

La Corte precisa, a pag. 24, che "[a]n analysis focused on original meaning and history, this Court has stressed, has long represented the rule rather than some exception within the Court's Establishment Clause jurisprudence".

<sup>52</sup> Sull'uso delle endiadi nella lingua inglese e nella Costituzione americana si veda l'interessante contributo **D. STEVENSON**, *Text, History, and Tradition" as a Three-Part Test*, in *Second Thoughts*, 11 marzo 2020 ([www.sites.law.duke.edu](http://www.sites.law.duke.edu)); ma anche, in generale, **P.M. TIERSMA**, *Legal Language*, University of Chicago Press, Chicago, 1999.

<sup>53</sup> United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, *Heller v. District of Columbia*, sent. n. 670 F.3d 1244, del 4 ottobre 2011, par. 1273: «Rather, the test the Court relied on - as it indicated by using terms such as "historical tradition" and "longstanding" and "historical justifications" - was one of text, history, and tradition».

<sup>54</sup> Su questo è emblematica la sentenza Supreme Court of the United States, *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, cit.; vedi anche **N. ZANON**, *La Costituzione "neutrale" di Kavanaugh*, in *Rivista AIC, Originalismo e Costituzione*, n. 7 del 2022 ([www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it)).

<sup>55</sup> La nozione di "tradition", isolata dalla coppia "history and tradition", nella giurisprudenza costituzionale statunitense, invece, è più rarefatta ma nondimeno è possibile individuarne una definizione essenziale in una delle *dissenting opinion* di Kavanaugh in United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, *Heller v. District of Columbia*, cit., in particolare par. 1272: «And tradition (that is, post-ratification history) also matters because "examination of a variety of legal and other sources to determine the public understanding of a legal text in the period after its enactment or ratification" is a "critical tool of constitutional interpretation"».



Ripresa per brevi cenni la struttura del Primo emendamento e introdotto il test della “history and tradition” attraverso la sentenza *Kennedy*, è a questo punto possibile ricostruire il percorso che ha portato all’adozione del motto nazionale “In God We Trust” per poi tentare di comprendere come il motto possa essere inquadrato all’interno dei canoni costituzionali appena illustrati.

### 3 - Le origini e la mobilitazione politica del motto degli Stati Uniti d’America

Il 30 luglio 1956, all’unanimità, il Senato e la Camera dei Rappresentanti, riuniti in Congresso, hanno approvato una *Joint Resolution* con cui hanno ufficialmente stabilito che “In God We Trust” sarebbe diventato da allora in avanti il motto nazionale degli Stati Uniti d’America<sup>56</sup>. Fino a quel momento, il motto *de facto* utilizzato in via consuetudinaria e progressivamente affermatosi come popolare era stato un altro: “E pluribus unum”, cioè “da molti, uno solo”.

Il seguente estratto condensa la motivazione principale alla base del cambiamento. Il passo è riportato in un *Report* emesso dalla Committee on the Judiciary della House of Representatives, che allora era stata chiamata dal Congresso a esprimersi sull’opportunità di sostituire l’antico motto:

“It will be of great spiritual and psychological value to our country to have a clearly designated national motto of inspirational quality in plain, popularly accepted English. The Judiciary Committee of the House of Representatives recognizes that the phrase “E pluribus unum” has also received wide usage in the United States. However, the committee considers “In God We Trust” a superior and more acceptable motto for the United States”<sup>57</sup>.

Le ragioni specifiche per cui il motto “In God We Trust”, a contenuto deista e in lingua inglese, sia stato reputato “superiore e maggiormente accettabile” e “di grande valore spirituale e psicologico” rispetto al precedente motto “E Pluribus Unum” sono inscindibilmente

---

<sup>56</sup> La disposizione così recita: «JOINT RESOLUTION, To establish a national motto of the United States. Resolved by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, That the national motto of the United States is hereby declared to be “In God we trust”. Approved July 30, 1956»: US CONGRESS, Joint Resolution n. 581 § 795, del 30 giugno 1956 ([www.govinfo.gov](http://www.govinfo.gov)).

<sup>57</sup> House of Representatives, 84th Congress, II Session, Committee on the Judiciary, Report n. 1959, to accompany H. J. Res. 396, del 30 luglio 1956, p. 2 ([www.congress.gov](http://www.congress.gov)).



legate tanto ai grandi eventi che hanno contribuito a formare la nazione americana sin dalla sua genesi, quanto alle circostanze politiche e contingenti in cui gli Stati Uniti versavano nel mezzo degli anni Cinquanta.

Per ricostruire il complesso percorso che ha spinto il Congresso a intraprendere il cambio di rotta appena descritto è necessario affidarsi, ancora una volta, a una sintetica ma necessaria contestualizzazione storica.

### 3.1 - Il XVIII secolo, la Rivoluzione americana e la diffusione del motto “E Pluribus Unum”

Il primo documento da cui risulta l'apposizione del sigillo degli Stati Uniti d'America, accompagnato dalla frase “E Pluribus Unum”, è datato 16 settembre 1782: il contenuto dell'atto autorizzava il generale George Washington a negoziare con gli inglesi riguardo il rilascio di alcuni prigionieri di guerra<sup>58</sup>. In quel tempo, si stavano consumando gli ultimi afflitti della Rivoluzione americana (1765-1783)<sup>59</sup>, con cui le tredici colonie britanniche della costa atlantica si sono rese indipendenti dalla Madrepatria inglese, a causa del bisogno, avvertito dal popolo americano, di sciogliere “i legami politici che lo [avevano] stretto a un altro popolo”, per assumere “tra le potenze della terra lo stato di potenza separata”<sup>60</sup>.

La creazione del sigillo, accompagnato dal motto latino, è stata una scelta imposta dalla necessità di autenticare ufficialmente non solo i documenti e gli atti normativi di diritto domestico e di imminente emanazione, ma anche i trattati internazionali che i neonati Stati Uniti d'America si accingevano a stringere, da pari, con gli altri paesi.

Così, la sera in cui è stata proclamata la Dichiarazione di indipendenza (1776), il Congresso continentale ha nominato una Commissione costituita da John Adams, Benjamin Franklin e Thomas

---

<sup>58</sup> Voce *Great Seal of the United States*, in *Encyclopedia Britannica*, 2018 (<https://www.britannica.com/topic/Great-Seal-of-the-United-States>).

<sup>59</sup> C. MARTINELLI, *Le radici del costituzionalismo*, 2ª ed., Giappichelli, Torino, 2016, pp. 123-184.

<sup>60</sup> *Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America*, del 4 luglio 1776, disponibile su *Encyclopedia Britannica* (<https://www.britannica.com/topic/Declaration-of-Independence>): «Quando nel corso di eventi umani, sorge la necessità che un popolo sciolga i legami politici che lo hanno stretto a un altro popolo e assuma tra le potenze della terra lo stato di potenza separata è uguale a cui le Leggi della Natura e del Dio della Natura gli danno diritto, un conveniente riguardo alle opinioni dell'umanità richiede che quel popolo dichiari le ragioni per cui è costretto alla secessione», traduzione mia.



Jefferson<sup>61</sup> i quali, dopo una discussione, hanno proposto un bozzetto di sigillo, successivamente approvato dal Congresso, e che continua a essere impresso ancora oggi su ogni passaporto americano, sulle sentenze della Corte suprema e sui documenti e su tutti gli atti normativi del Congresso<sup>62</sup>.

Il Gran Sigillo di stato ideato dai *Framers* è costituito da una medaglia a due facce, le quali racchiudono una rosa di simboli<sup>63</sup> e riportano tre diversi motti. Due sono incisi sul *verso* del sigillo ed evocano la provvidenza divina che veglia il popolo americano: “*Annuit coeptis*” (“[Dio] favorisce le nostre imprese”) e “*Novus ordo seclorum*” (“nuovo ordine dei secoli”)<sup>64</sup>, che si riferisce alla nuova epoca che l’America si accingeva a vivere dopo l’indipendenza, sotto la guida di Dio.

“*E pluribus unum*”, invece, è inciso sul *recto* del sigillo. Una volta introdotto, quest’ultimo *dictum* si è affermato come il più popolare, prevalendo sugli altri due per significato e potere evocativo: da una parte, il messaggio in esso racchiuso alludeva all’unione di popoli e destini comuni e, dall’altra parte, le tredici lettere che formano il motto simboleggiano le tredici colonie che avevano combattuto contro gli oppressori inglesi per raggiungere l’indipendenza<sup>65</sup>. Un motto

---

<sup>61</sup> Voce *Great Seal of the United States*, cit.

<sup>62</sup> La disciplina del sigillo è regolata da United States Code, Supplement 5, Title 18 - Crimes and Criminal Procedure, n. 18 USC 713, “Use of likenesses of the great seal of the United States, the seals of the President and Vice President, the seal of the United States Senate, the seal of the United States House of Representatives, and the seal of the United States Congress” ([www.govinfo.gov](http://www.govinfo.gov)).

<sup>63</sup> Nel *recto* sono raffigurate un’aquila bianca, con le ali spiegate e recante sul petto uno scudo che richiama la bandiera statunitense. Stringe tredici frecce (simbolo di guerra) e un ramo d’ulivo (simbolo di pace), a significare che gli Stati Uniti desiderano la pace, ma sono pronti alla guerra; l’aquila stringe nel becco un nastro, in cui è inciso il motto “*E pluribus unum*” e sopra la testa compare una gloria con tredici stelle bianche che costellano un cielo azzurro. Nel *verso*, invece, sono presenti una piramide incompiuta, con tredici gradoni e, alla base, l’anno dell’indipendenza (MDCCLXXVI) sovrastata dall’occhio della provvidenza: si rimanda al sito [www.greatseal.com](http://www.greatseal.com) che descrive nel dettaglio i simboli e i motti del Gran Sigillo statunitense.

<sup>64</sup> La frase è liberamente adattata da Virgilio, *Bucoliche*, IV, verso 5: “*Magnus ab integro saeculorum nascitur ordo*” (“Il grande giro dei secoli si rinnova”), divenuto famoso nel Medioevo perché alludente alla nascita profetica di Cristo e adottato dagli americani a significare che, dalla dichiarata indipendenza, sarebbe iniziata una nuova epoca: si veda il sito vedi [www.greatseal.com](http://www.greatseal.com), che descrive le origini, la storia e l’interpretazione di simboli e motti presenti sul sigillo di stato.

<sup>65</sup> R.S. PATTERSON, R. DOUGALL, *The Eagle and the Shield: A History of the Great Seal of the United States*, Department of State, Washington, 1976, pp. 88-91.



perfettamente congiunturale con ciò che gli Stati Uniti si stavano apprestando ad affrontare dal punto di vista politico e giuridico, *the making of a Nation*.

Alla sua fama, infine, ha contribuito anche il fatto che, con l'acquisizione della sovranità monetaria, gli Stati Uniti hanno iniziato a batter moneta su cui, a partire dal 1795, è stato inciso il motto latino<sup>66</sup>. Presente sin dalla fondazione, da un punto di vista sociale "E pluribus unum" è ancora oggi comunemente considerato dai cittadini statunitensi alla stregua di un secondo motto, quasi-ufficiale. Tale non è, tuttavia, da un punto di vista squisitamente giuridico<sup>67</sup>.

### 3.2 - Il XIX secolo e la Guerra Civile: la giustapposizione di "In God We Trust" accanto a "E Pluribus Unum"

Nel 1864, quasi un secolo dopo la nascita degli Stati Uniti come nazione indipendente, la frase "In God We Trust" è stata apposta per la prima volta sulla moneta da due centesimi e di nuovo conio<sup>68</sup>.

Il panorama storico era assai mutato e si stava assistendo a quello che è considerato "l'evento centrale nella coscienza storica dell'America"<sup>69</sup>, la Guerra Civile (1861-1865). Il sanguinoso conflitto ha visto contrapporsi gli Stati Uniti e la Confederazione, l'unione secessionista degli Stati del Sud, che hanno combattuto la guerra in nome del mantenimento della schiavitù<sup>70</sup>. Con la sconfitta della Confederazione, non solo gli Stati Uniti

---

<sup>66</sup> J. COTTON, *Our American Money: A Collector's Story*, Coward-McCann, New York, 1940, p. 66.

<sup>67</sup> «Americans continue to rely on two national mottos that exist in some tension: "In God We Trust" and *E Pluribus Unum*. Both appear on the penny, nickel, dime, quarter, half-dollar, and dollar coin»: L. FISHER, N. MOURTADA-SABBAH, *Adopting In God We Trust as the U.S. National Motto*, in *Journal of Church and State*, n. 4 del 2002, p. 671. Ancora prima, pare che il primo dollaro recasse il motto "Mind Your Business": W. VAN ALSTYNE, *Trends in the Supreme Court: Mr. Jefferson's Crumbling Wall - A Comment on Lynch v. Donnelly Comment*, in *Duke Law Journal*, n. 4 del 1984, p. 774.

<sup>68</sup> *Annual Report of the Secretary of the Treasury on the State of the Finances*, del 30 giugno 1863 ([www.fraser.stlouisfed.org](http://www.fraser.stlouisfed.org)).

<sup>69</sup> Corsivo originale. J. MCPHERSON, *A Brief Overview of the American Civil War. A Defining Time in Our Nation's History*, in *American Battlefield Trust*, 16 aprile 2021 ([www.battlefields.org](http://www.battlefields.org)).

<sup>70</sup> La Confederazione, secondo le fonti, era stata fondata sulla "greatest truth that the negro is not equal to the white man; that slavery subordination to the superior race is his natural and normal condition": SOUTHERN POVERTY LAW CENTER, *Whose Heritage? Public Symbols of the Confederacy*, del 1 febbraio 2019 ([www.splcenter.org](http://www.splcenter.org)).





hanno cessato di esistere come paese schiavista (il più grande al mondo) ma anche hanno allontanato l'idea che la loro Unione si sarebbe potuta dissolvere e, di conseguenza, ne hanno consolidato i poteri a livello federale<sup>71</sup>.

Il motto "In God We Trust" affonda le sue radici in questo momento di profonda preoccupazione e ansia per il futuro della nazione. Secondo le più accreditate ricostruzioni, nel 1861 un ministro battista della Pennsylvania, Mark Richard Watkinson, scosso e al tempo stesso preoccupato che il paese potesse improvvisamente scomparire per via della guerra in corso, scrisse al Segretario del Tesoro Salmon P. Chase, per spingerlo a incidere sulle monete ciò di cui gli Stati Uniti avevano più bisogno, una potente dichiarazione di fede:

"Dear Sir:

You are about to submit your annual report to the Congress respecting the affairs of the national finances.

One fact touching our currency has hitherto been seriously overlooked. I mean the recognition of the Almighty God in some form on our coins.

You are probably a Christian. What if our Republic were not shattered beyond reconstruction? Would not the antiquaries of succeeding centuries rightly reason from our past that we were a heathen nation? What I propose is that instead of the goddess of liberty we shall have next inside the 13 stars a ring inscribed with the words PERPETUAL UNION; within the ring the all-seeing eye, crowned with a halo; beneath this eye the American flag, bearing in its field stars equal to the number of the States united; in the folds of the bars the words GOD, LIBERTY, LAW.

This would make a beautiful coin, to which no possible citizen could object. This would relieve us from the ignominy of heathenism. This would place us openly under the Divine protection we have personally claimed. From my hearth I have felt our national shame in disowning God as not the least of our present national disasters.

To you first I address a subject must be agitated"<sup>72</sup>.

---

<sup>71</sup> J. MCPHERSON, *A Brief Overview*, cit. Si rimanda anche a C. MARTINELLI, *Profili di storia costituzionale degli Stati Uniti d'America*, in *Trattato di Diritto Pubblico Comparato* (fondato da G.F. FERRARI), *L'ordinamento costituzionale degli Stati Uniti d'America*, a cura di G. D'IGNAZIO, Wolters Kluwer - CEDAM, Padova, 2020, pp. 1-25.

<sup>72</sup> Il testo è riportato a p. 2 di House of Representatives, 84th Congress, I Session, Report n. 662, to accompany H.R. 619, del 26 maggio 1955, p. 2 ([www.congress.gov](http://www.congress.gov)). Cfr. anche P. NAPOLI, *A Hypothesis on the Genealogy of the Motto «In God We Trust» and the Emergence of the Identity of the Church*, in *Sensing the Nation's Law: Historical Inquiries into the Aesthetics of Democratic Legitimacy*, a cura di S. HUYGEBART et AL., Springer, Cham,



Il ministro Chase, a sua volta, consultò il Direttore della Zecca Pollock: fu quest'ultimo, persuaso dalla necessità di manifestare la fiducia della nazione nella divina provvidenza<sup>73</sup>, a proporre inizialmente "God Our Trust", una frase tratta dalla canzone "The Star Spangled Banner"<sup>74</sup> che allora era un canto patriottico ma che, alcune decadi dopo, sarebbe divenuto l'inno nazionale statunitense<sup>75</sup>.

Il 22 aprile 1864, il Congresso ha emendato la precedente legislazione, che disciplinava il *design* delle monete e ne regolava l'emissione, introducendo l'obbligo di incidere "In God We Trust" sulla prima di una lunga serie di monete di bronzo da due centesimi<sup>76</sup>. Il motto

---

2018, in particolare p. 192 ss.

<sup>73</sup> Nel 1863, Pollock scriveva nel consueto Report annuale: «I would respectfully and earnestly ask the attention of the department to the proposition, in my former report, to introduce a motto upon our coins expressive of a national reliance on divine protection, and a distinct and unequivocal national recognition of the divine sovereignty. We claim to be a Christian nation. Why should we not vindicate our character, by honoring the God of nations, in the exercise of our political sovereignty as a nation? Our national coinage should do this. Its legends and devices should declare our trust in God; in him who is the "King of kings and Lord of lords". The motto suggested, "God, our trust" is taken from our national hymn, the "Star Spangled Banner"; the sentiment is familiar to every citizen of our country; it has thrilled the hearts and fallen in song from the lips of millions of American freemen. The time for the introduction of this or a similar motto is propitious and appropriate»: *Annual Report of the Secretary of the Treasury on the State of the Finances*, cit., in particolare il testo riportato ai parr. 19-191.

<sup>74</sup> Nella quarta e ultima strofa dell'inno nazionale, si legge, infatti: «Then conquer we must, when our cause it is just / And this be our motto: "In God is our Trust"».

<sup>75</sup> Ufficialmente, *The Star Spangled Banner* è stato riconosciuto come inno nel 1931, dalle Legge n. 46 Stat. 1508, ch. 436 del 3 marzo 1931 attualmente codificata in 36 U.S. Code § 301, *National anthem*: «(a) Designation. - The composition consisting of the words and music known as the Star-Spangled Banner is the national anthem. (b) Conduct During Playing. - During a rendition of the national anthem. - (1) when the flag is displayed - (A) individuals in uniform should give the military salute at the first note of the anthem and maintain that position until the last note; (B) members of the Armed Forces and veterans who are present but not in uniform may render the military salute in the manner provided for individuals in uniform; and (C) all other persons present should face the flag and stand at attention with their right hand over the heart, and men not in uniform, if applicable, should remove their headdress with their right hand and hold it at the left shoulder, the hand being over the heart; and (2) when the flag is not displayed, all present should face toward the music and act in the same manner they would if the flag were displayed».

<sup>76</sup> Legge n. 13 Stat. 54-55 del 1864, oggi in legge n. 31 USC 5112, *Denominations, specifications, and design of coins*, lett. (d)(1): «United States coins shall have the inscription "In God We Trust". The obverse side of each coin shall have the inscription "Liberty". The reverse side of each coin shall have the inscriptions "United States of America" and



è stato successivamente esteso a tutti i tagli, e poi ancora anche alla cartamoneta<sup>77</sup> - a cui si sono aggiunte, via via, tutte le monete e le banconote che oggi hanno corso legale negli Stati Uniti d'America<sup>78</sup>.

La popolarità del motto è stata dunque conquistata sull'onda della religiosità che la Guerra Civile aveva risvegliato in tutto il paese: tanto i sudisti, quanto i nordisti, infatti, stavano levando al cielo preghiere a Dio, per cercare una guida che conducesse il conflitto verso una risoluzione finale<sup>79</sup>.

Conclusa la Guerra Civile, nel corso dei decenni successivi il motto ha intrapreso, non senza contestazioni e alterne sorti, un processo di secolarizzazione<sup>80</sup>: il limpido tenore religioso e le radicate origine bibliche della frase<sup>81</sup> hanno iniziato a ovattarsi e, tramutatosi in un simbolo presente, letteralmente, sulle mani di tutti, il motto ha iniziato a smarrire il suo iniziale carisma religioso e cristiano<sup>82</sup>.

---

“E Pluribus Unum” and a designation of the value of the coin».

<sup>77</sup> “In God We Trust” compare sulla moneta da un dollaro a partire dal 1957: si discuterà *infra* in particolare al § 3.3 sulle condizioni politiche che hanno portato a tale scelta. Si veda, in generale, **A. CARR**, *The National Motto*, Weigl Publishers, Calgary, 2014.

<sup>78</sup> La storia del motto in relazione alla Guerra Civile è riassunta da **L. FISHER, N. MOURTADA-SABBAH**, *Adopting In God We Trust*, cit., p. 674-672.

<sup>79</sup> Cfr. **AA. VV.**, *Religion and the American Civil War*, a cura di R.M. MILLER et al., Oxford University Press, Oxford, New York, 1998, p. 122; vedi anche **W. BIERLY**, *In God We Trust: The American Civil War, Money, Banking, and Religion*, Whitman Publishing, Florence, AL, 2019.

Si noti che nel XIX secolo, la società americana “si basa su principi democratici, sull'equilibrio dei poteri, ma lascia spazio e respiro anche alle chiese, fa del pluralismo religioso uno strumento di forza e di sostegno, anziché di divisione e conflitto”: **C. CARDIA**, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, Islam*, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo, 2011, p. 24.

<sup>80</sup> Si esprime utilizzando il termine «secolarizzazione» del motto **M. LIENESCH**, “*In God We Trust: The U.S. National Motto and the Contested Concept of Civil Religion*”, in *Religions*, n. 10 del 2019, p. 2.

<sup>81</sup> «[T]he national motto can also be traced to the Bible, both the Old and New Testaments: “[I]n God I have put my trust” (Psalm 56:4, 11); “Behold, God is my salvation; I will trust” (Isaiah 12:2); “We trust in the LORD our God” (Isaiah 36:7); “[W]e should not trust in ourselves, but in God which raised the dead” (2 Corinthians 1:9); “[W]e trust in the living God” (1 Timothy 4:10); “[N]or trust in uncertain riches, but in the living God” (1 Timothy 6:17); and “I will put my trust in him” (Hebrews 2:13)»: United States Court of Appeals, Sixth Circuit, *ACLU of Ohio v. Capitol Square Review*, sent. n. 243 F.3d 289, 291-92, par. 291-292 ([www.caselaw.findlaw.com](http://www.caselaw.findlaw.com)).

<sup>82</sup> Nel 1904, Theodore Roosevelt tentò di emendare la legislazione in modo da cancellare l'iscrizione del motto sulle monete, in quanto riteneva che fosse dannoso, sacrilego e deplorabile (non contestava, invece, l'iscrizione del motto su monumenti



Inizialmente giustapposto a “E pluribus unum”, “In God We Trust” è penetrato nei simboli della cosiddetta religione civile americana (vedi § 4) e ha via via riacquisito terreno, fino a fregiarsi della massima approvazione nella metà del Novecento: “il motto aveva preso posto accanto alla bandiera americana come simbolo centrale della religione civile americana, esprimendo la fede popolare nel ruolo provvidenziale della nazione, sempre più prospera e potente, nel mondo”<sup>83</sup>.

### 3.3 - Il XX secolo e la Guerra fredda: “In God We Trust” diventa (l’unico) motto nazionale

Nell’estate del 1956, come anticipato, una Risoluzione unanime del Congresso ha scelto “In God We Trust” come unico motto nazionale e ufficiale del paese.

Le circostanze storiche che aleggiavano sullo sfondo erano molto complesse, soprattutto sotto il profilo dei rapporti e delle influenze internazionali. Al termine del secondo conflitto mondiale, come è noto, gli Stati Uniti sono stati impegnati in una lunga fase di rivalità con l’Unione Sovietica, cucita anche su divergenti e inconciliabili spaccature politiche, economiche e ideologiche.

L’elemento religioso è stato un fattore tutt’altro che secondario della Guerra fredda, dal momento che si è allargata sempre di più la divaricazione tra due contrapposte visioni: alla parte occidentale della Cortina di ferro erano tradizionalmente ricondotti lo spiritualismo e la religiosità tipiche della vita politica americana; dall’altra parte, invece, l’ateismo di stato e il materialismo erano associati all’URSS e più in generale all’area di influenza sovietica<sup>84</sup>.

Come era accaduto con la Guerra Civile circa un secolo prima, quando la nazione si era riunita attorno al sentimento religioso per affrontare l’inquietudine per il futuro del paese, anche l’incalzare della

---

nazionali, tribunali, accademie militari o aule legislative). Le azioni del presidente incontrarono ferma opposizione: l’Act n. 35 Stat. 164, 31 United States Code 324, del 18 1908, infatti, impose su ogni taglio di moneta l’iscrizione del motto. Sulle vicende della presidenza Roosevelt si veda **L. FISHER, N. MOURTADA-SABBAH**, *Adopting In God We Trust*, cit., pp. 674-680.

<sup>83</sup> **M. LIENESCH**, “In God We Trust:”, cit., p. 7.

<sup>84</sup> **J.P. HERZOG**, *The Spiritual-Industrial Complex: America’s Religious Battle Against Communism in the Early Cold War*, Oxford University Press, New York, 2011. Cfr. anche **L. PFEFFER**, *The Deity in American Constitutional History*, in *Journal of Church and State*, n. 23 del 1981, pp. 215-239.



“paura rossa” ha rinfocolato una connessione tra la religione e il patriottismo:

“This implicit connection between Christianity and anti-communism accurately reflected prevailing popular sentiment in the early 1950s. For most Americans, it seemed, religion and patriotism (which at the time was virtually synonymous with anti-communism) simply represented two sides of the same coin. [...] Religion, it seemed, was not only good for the soul; it was good for the United States and the American way as well”<sup>85</sup>.

Questa diffusa spiritualità è stata suggellata da alcune iniziative che, subito dopo la sua elezione (1952), il Presidente Dwight Eisenhower ha intrapreso sulla scia della sua ferma convinzione, comune peraltro a molti americani del suo tempo, per cui la democrazia fosse una trasposizione della fede religiosa nel sistema democratico, semplicemente declinata in termini e linguaggio politico<sup>86</sup>. La sua *vision* è efficacemente riepilogata in una famosa frase a lui attribuita, che lega saldamente la fede (qualunque fede) agli ideali della democrazia: “In other words, our form of government has no sense unless it is founded in a deeply felt religious faith - and I don’t care what it is”<sup>87</sup>.

Eisenhower ha dunque elevato l’esistenza di una Divinità che sovrasta la nazione a principio centrale della sua agenda politica<sup>88</sup>. Il Dio a cui si riferiva corrispondeva a un’idea non settaria e adatta a ricomprendere non solo la tradizione giudaico-cristiana ma anche, secondo le parole di un discorso da lui pronunciato, “i maomettani, i buddisti e tutti gli altri, perché anche loro credono fermamente di poter

---

<sup>85</sup> L. CANIPE, *Under God and Anti-Communist: How the Pledge of Allegiance Got Religion in Cold War America*, in *Journal of Church and State*, n. 2 del 2003, pp. 312-313.

<sup>86</sup> L. CANIPE, *Under God*, cit., p. 313: «A man of the times, Eisenhower freely associated God and country with one another and encouraged others to do the same. “Recognition of the Supreme Being is the first, most basic expression of Americanism”, the president observed. “Without God, there could be no American form of government, nor an American way of life.” Eisenhower not only considered democracy the purest translation of religious faith into political terms, but he also believed that “the Almighty takes a definite and direct interest day by day in the progress of this nation”».

<sup>87</sup> P. HENRY, “*And I Don’t Care What It Is*”: *The Tradition-History of a Civil Religion Proof-Text*, in *Journal of the American Academy of Religion*, vol. XLIX, n. 1 del 1981, p. 35-49.

<sup>88</sup> Per una visione diacronica del rapporto tra la religione e i vari Presidenti, si rimanda a M.J. ROZELL, G. WHITNEY, *Religion and the American Presidency*, Springer International Publishing, 2017. In particolare, *ivi* alle pp. 119-138, si segnala il Capitolo intitolato *Dwight D. Eisenhower: Civil Religion and the Cold War*. Cfr. anche M. NOVAK, *Choosing Our King: Powerful Symbols in Presidential Politics*, MacMillan, New York, 1974.



raggiungere il diritto alla dignità umana in virtù della loro relazione con l'Essere Supremo"<sup>89</sup>.

Ben presto è seguita l'inaugurazione di nuove tradizioni che sono state tramandate e sono mantenute ancora oggi, quali la *National Prayer Breakfast*, una serie di eventi che riuniscono a Washington esponenti della realtà politica, imprenditoriale e sociale, con l'intento di discutere e pregare assieme<sup>90</sup>. Oltretutto, fin dai primi anni Cinquanta, anche il Congresso è stato attivamente impegnato nell'approvazione di una serie di disposizioni legislative dotate di un duplice scopo: promuovere i rituali e i simboli tipici della religiosità civile americana e rinforzare, attraverso quegli stessi rituali e simboli, l'unità politica della nazione.

Nello 1952, è stata emanata una legge che ha introdotto una nuova festività proclamando il *National Day of Prayer*, da tenersi il primo giovedì di maggio di ogni anno<sup>91</sup> e prevedendo che in questa giornata nazionale di preghiera "il popolo degli Stati Uniti possa rivolgersi a Dio in preghiera e meditazione nelle chiese, in gruppo e individualmente"<sup>92</sup>.

Dopo che Eisenhower aveva espresso la necessità di impiegare anche "armi spirituali per combattere il comunismo"<sup>93</sup>, il Congresso ha emanato nel 1954 una legge con cui si è aggiunto un riferimento deista al *Pledge of Allegiance*<sup>94</sup>, un giuramento solenne e patriottico con cui i cittadini

---

<sup>89</sup> In lingua originale: "because they too strongly believe that they achieve a right to human dignity because of their relationship to the Supreme Being": *Public Papers of the Presidents of the United States: Dwight D. Eisenhower*, 1959, p. 645 ([www.govinfo.gov](http://www.govinfo.gov)) (discorso alla National Council of Churches del 9 settembre 1956). Cfr. **J.D. FAIRBANKS**, *Religious Dimensions of Presidential Leadership: The Case of Dwight Eisenhower*, in *Presidential Studies Quarterly*, n. 2 del 1982, p. 260-267.

<sup>90</sup> **L. FISHER, N. MOURTADA-SABBAH**, *Adopting In God We Trust*, cit., p. 11.

<sup>91</sup> Poi divenuto "a suitable day each year, other than a Sunday": *Act n. 100-307*, 36 US, del 1988 ([www.govinfo.gov](http://www.govinfo.gov)).

<sup>92</sup> "National Day of Prayer. The President shall set aside and proclaim the first Thursday in May in each year as a National Day of Prayer, on which the people of the United States may turn to God in prayer and meditation at churches, in groups, and as individuals": *United States Code*, 36 U.S.C., Title 36, Ch. 9, Section 169h, *National Day of Prayer* ([www.govinfo.gov](http://www.govinfo.gov)).

<sup>93</sup> *Statement by the President Upon Signing Bill To Include the Words "Under God" in the Pledge to the Flag*, del 14 giugno 1954 ([www.presidency.ucsb.edu](http://www.presidency.ucsb.edu)). A questo proposito, si veda **T.J. GUNN**, *Spiritual Weapons: The Cold War and the Forging of an American National Religion: The Cold War and the Forging of an American National Religion*, ABC-CLIO, Santa Barbara, CA, 2008.

<sup>94</sup> La risoluzione che emenda il *Pledge of Alliance* è la legge n. 396, 83d Congress, 68 Stat. 049, del 14 giugno 1954, *Joint resolution to amend the pledge of allegiance to the flag of the United States of America* ([www.govinfo.gov](http://www.govinfo.gov)).



promettono fedeltà alla bandiera e alla Repubblica, definita come “one Nation *under God*, indivisible, with liberty and justice for all”<sup>95</sup>.

Nel 1955, infine, è stato adottato un testo di legge che rendeva obbligatoria l’iscrizione di “In God We Trust” su ogni banconota, valuta e moneta americana<sup>96</sup>. L’anno seguente, “In God We Trust” ha acquisito il prestigio di motto nazionale ufficiale e rappresentativo dell’intero paese<sup>97</sup> e ha iniziato a essere iscritto pressoché ovunque<sup>98</sup>.

Esso è stato anche installato nelle scuole pubbliche, negli edifici governativi, è stato stampato su francobolli e proposto come un simbolo *supportato* da chi era religioso e *tollerato*, al tempo stesso, anche da agnostici e atei: così,

“[p]ur mantenendo intatte le sue radici cristiane, i sostenitori lo inquadrarono come parte di una fede civica che poteva essere abbracciata con entusiasmo dai protestanti, dai cattolici e dagli ebrei tradizionali e accettata o almeno tollerata dai dissidenti religiosi e dai gruppi settari”<sup>99</sup>.

---

<sup>95</sup> La disposizione legislativa di riferimento così recita: «The Pledge of Allegiance to the Flag: “I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.”, should be rendered by standing at attention facing the flag with the right hand over the heart. When not in uniform men should remove any non-religious headdress with their right hand and hold it at the left shoulder, the hand being over the heart. Persons in uniform should remain silent, face the flag, and render the military salute. Members of the Armed Forces not in uniform and veterans may render the military salute in the manner provided for persons in uniform». Si veda *Joint resolution to amend*, cit.

<sup>96</sup> *Joint resolution to amend*, cit.: «To provide that all United States currency shall bear the inscription “In God We Trust”, by the 84th Congress of the United States: «Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, That at such time as new dies for the printing of currency are adopted in connection with the current program of the Treasury Department to increase the capacity of presses utilized by the Bureau of Engraving and Printing, the dies shall bear, at such place or places thereon as the Secretary of the Treasury may determine to be appropriate, the inscription “In God We Trust”, and thereafter this inscription shall appear on all United States currency and coins».

<sup>97</sup> US Congress, *Joint Resolution, to establish a national motto of the United State*, cit. La disposizione così recita: «Resolved by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, That the national motto of the United States is hereby declared to be “In God we trust”. Approved July 30, 1956».

<sup>98</sup> Inclusi i muri delle Houses of Congress e dietro il seggio dello Speaker. **L. FISHER, N. MOURTADA-SABBAH**, *Adopting In God We Trust*, cit., pp. 680-685.

<sup>99</sup> **M. LIENESCH**, “*In God We Trust:*”, cit., p. 11.



### 3.4 - I diversi usi del motto nazionale lungo il dispiegarsi della storia

La ricostruzione storico-normativa appena offerta ha cercato, da una parte, di mettere a fuoco le radici e l'uso di "In God We Trust" e, dall'altra parte, ha evidenziato come il motto stesso e il suo conseguente uso abbiano assunto sfumature differenti a seconda delle circostanze *anche* politiche che hanno connotato la vita istituzionale e pubblica statunitense e, soprattutto, sulla base degli eventi bellici in cui la nazione è stata impegnata.

La sua origine ha costituito un segno dell'auspicato (e poi ritrovato) spirito di religiosità emerso al termine della Guerra Civile nel XIX secolo se non addirittura "a historical decision to make a public profession of faith"<sup>100</sup>. Agli inizi del XX secolo, il motto ha iniziato a smarrire la sua connotazione religiosa e affrontando un procedimento di secolarizzazione, tanto che Franklin D. Roosevelt ha ritenuto la legislazione che imponeva l'iscrizione del motto sulle monete un'usanza empia e deplorabile<sup>101</sup>. In una lettera pubblica indirizzata al ministro metodista Roland Claire Dryer, il Presidente del New Deal ha confessato che:

"My own feeling in the matter is due to my firm conviction that to put such a motto on coins, not only does no good, but positive harm, and is in effect irreverence, which comes dangerously close to sacrilege. [...] In all my life I have never heard any human being speak reverently of this motto on the coins or show any sign of its having appealed to any high emotion in him. But I have literally hundreds of times heard it used as an occasion of sneering ridicule which is above all things undesirable that so beautiful and exalted a phrase should excite"<sup>102</sup>.

Infine, durante la Guerra fredda e la seconda metà del XX secolo, "In God We Trust" è stato mobilitato politicamente e istituzionalizzato come motto nazionale, affermandosi non solo come arma spirituale contro il comunismo e a sostegno del capitalismo aziendale<sup>103</sup>, ma anche come

---

<sup>100</sup> R. FIRTH, *Symbols: Public and Private*, Routledge, Abingdon, 2011, p. 80.

<sup>101</sup> L. FISHER, N. MOURTADA-SABBAH, *Adopting In God We Trust*, cit., pp. 674-680.

<sup>102</sup> La lettera è riportata in S.A. SMITH, *Freedom of Religion*, Oxbridge Research Associates; Oxford, 2019, p. 632 ss.

<sup>103</sup> «Similarly, when Congress added the phrase "under God" to the Pledge of Allegiance it sent a message around the world that the American enterprise was the work of religious people who enjoyed the favor and protection of God. The modified Pledge alleviated widespread fear of the godless, communist Soviet Union's growing power and expansionist aims»: M. MORISEY, *Flag Desecration, Religion and Patriotism*, in *Rutgers*





uno dei più prominenti e tipici simboli della religione civile americana, assumendo così un “un posto apparentemente permanente nell’immaginario nazionale”<sup>104</sup>.

Nel loro complesso, quindi, pare che le espressioni di patriottismo contenute nelle novelle legislative degli anni Cinquanta<sup>105</sup> siano state in grado di ingenerare per alcune decadi successive un consolidamento del sentimento di religiosità diffuso nella società tale da garantire che esso “sarebbe stato un tratto duraturo della nazione” stessa<sup>106</sup>.

Prima di analizzare gli *obiter* contenuti nel *case-law* della Corte suprema e relativi al motto nazionale, è opportuno richiamare gli elementi essenziali che caratterizzano l’*American civil religion* e che l’hanno resa un tratto caratteristico, anche se non esclusivo<sup>107</sup>, degli Stati Uniti.

#### 4 - Le caratteristiche dell’*American civil religion* e le sue ambivalenze

Dal punto di vista della sociologia politica, l’esperienza statunitense rappresenta un *case study* classico e utile a esplorare il concetto della religione civile; al tempo stesso, è assolutamente necessario essere consapevoli che il risultato raggiunto in America in tema di *civil religion* costituisca quasi un *unicum* dal punto di vista del diritto comparato e sia

---

*Journal of Law and Religion*, n. 1 del 2007, p. 17.

<sup>104</sup> K.M. KRUSE, *One Nation Under God: How Corporate America Invented Christian America*, Basic Books, New York, 2015, p. 124.

<sup>105</sup> Oltre alle disposizioni già citate, per spirito di completezza è necessario menzionare anche le seguenti ipotesi di «deismo cerimoniale»: le preghiere all’inizio delle sessioni legislative; le preghiere in occasione delle inaugurazioni presidenziali, i discorsi presidenziali che invocano Dio e si chiudono con “God bless us, and God bless America!”; l’invocazione “God Save This Honorable Court” prima dei procedimenti giudiziari; il giuramento religioso per pubblici ufficiali, testimoni e giurati; l’uso di “in the year of our Lord” per datare i documenti pubblici; le festività del Ringraziamento e di Natale, tutte discusse e commentate da S.B. EPSTEIN, *Rethinking the Constitutionality of Ceremonial Deism*, in *Columbia Law Review*, n. 8 del 1996, pp. 2083-2174.

<sup>106</sup> K.M. KRUSE, *One Nation Under God*, cit., p. 124.

<sup>107</sup> Ad esempio, la *civil religion* è categoria utilizzata anche per l’ordinamento francese ma assume caratteristiche differenti: vedi O. IHL, *Religione civile: il concetto in prospettiva comparata*, in *Rituali Civili: Storie nazionali e memorie pubbliche nell’Europa contemporanea*, a cura di M. RIDOLFI, Gangemi Editore, Roma, 2006, pp. 31-47; vedi anche G.E. RUSCONI, *Una supplenza di religione civile in Italia?*, in *Rassegna Italiana di Sociologia*, n. 2 del 1999, pp. 235-254; e lo scritto fondamentale ID., *Possiamo fare a meno di una religione civile?*, Laterza, Roma-Bari, 1999.



così speciale da essere difficilmente trapiantabile *in toto* in altri ordinamenti<sup>108</sup>.

Dopo il suo viaggio di nove mesi nel Nuovo Mondo come inviato del Governo francese, in *La democrazia in America* Tocqueville ci ha consegnato una fotografia della società statunitense del 1830 in cui era chiaro, già allora, come la politica americana subisse la profonda influenza della religione, nonostante la presenza di una Costituzione che imponesse una peculiare separazione tra Stato e Chiesa:

La maggior parte dell'America inglese è stata popolata da uomini che, dopo essersi sottratti all'autorità del Papa, non si erano sottomessi ad alcuna supremazia religiosa; portavano quindi nel Nuovo Mondo un cristianesimo che non saprei definire in altro modo se non chiamandolo democratico e repubblicano<sup>109</sup>.

L'anelito di libertà ritrovato in America da parte dei fondatori non aveva condotto i cittadini ad abbandonare totalmente gli insegnamenti della religione nella vita comunitaria e civile. La religione pareva "dunque essere considerata come la prima delle istituzioni politiche, poiché, se essa non dà agli americani il gusto della libertà, ne facilita grandemente l'uso"<sup>110</sup>.

La commistione tra religione e politica ha connotato la società americana sin dagli albori ma, dal punto di vista teorico, il concetto di *civil religion* è stato reso popolare soltanto nel 1967 con la pubblicazione di *Civil Religion in America* di Robert N. Bellah, allora Professore di sociologia a Berkeley<sup>111</sup>, sebbene non manchino precedenti formulazioni in letteratura (Rousseau)<sup>112</sup>.

---

<sup>108</sup> «Il modello statunitense è di difficile esportazione in Europa [...]. La religione civile americana è al tempo stesso nazionale, patriottica, democratica e liberale e ne fanno parte Dio, l'individuo, la famiglia, lo Stato, la Patria e soprattutto i diritti umani»: **R. MAIONE**, *La religione civile come nucleo di senso della dignità umana*, CEDAM, Padova, 2017, p. 70. Cfr. anche **J.D. WILSEY**, *American Exceptionalism and Civil Religion: Reassessing the History of an Idea*, InterVarsity Press, Downers Grove, IL, 2015.

<sup>109</sup> **A. DE TOCQUEVILLE**, *La democrazia in America*, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1999, traduzione italiana di G. CANDELORO, p. 307.

<sup>110</sup> **A. DE TOCQUEVILLE**, *La democrazia in America*, cit., p. 295. Si rimanda anche a **S. FRANKEL**, **M.D. YAFFE**, *Civil Religion in Modern Political Philosophy: Machiavelli to Tocqueville*, Pennsylvania State University Press, University Park, PA, 2020; **S. KESSLER**, *Tocqueville's civil religion: American Christianity and the prospects for freedom*, State University of New York Press, Albany, NY, 1994; **S. WEBER**, "God Bless America!", in *Revue de littérature comparée*, n. 4 del 2004, pp. 423-443.

<sup>111</sup> Si fa riferimento alla traduzione italiana di Matteo BORTOLINI di **R.N. BELLAH**, *La religione civile in Italia e in America*, Armando Editore, Roma, 2012. Il volume contiene due



saggi di Bellah, *La religione civile in America* (pp. 27-66), e *Le cinque religioni dell'Italia moderna* (pp. 67-123), oltre all'Introduzione a cura del traduttore. La letteratura sulla *American civil religion*, oltre che a commento del libro di Robert Bellah è molto ampia. Si veda *ex multis* AA. VV., *Apocalypse Soon?: Religion and Popular Culture in the United States*, a cura di K. FREITAG, LIT Verlag Münster, Berlin, 2011; AA. VV., *Pluralismo e religione civile: una prospettiva storica e filosofica*, a cura di G. PAGANINI, E. TORTAROLO, Mondadori, Milano, 2004; R. BEINER, *Civil Religion: A Dialogue in the History of Political Philosophy*, Cambridge University Press, New York, 2010; R. D'AMBROSIO, *Laicità, autonomia e religione civile*, in *Democrazia e Diritto*, n. 2 del 2006, pp. 29-44; S. DOMIANELLO, A. MORELLI, *Alle radici della laicità civile e delle libertà confessionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., aprile 2007, pp. 12-13; A. FERRARA, *Riflessioni sul concetto di religione civile*, in *Rassegna Italiana di Sociologia*, n. 2 del 1999, pp. 209-224; A. FERRARI, *Laicità e religione civile: qualche osservazione su un «matrimonio dispari»*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1 del 2003, pp. 139-164; S. FERRARI, *Civil Religions: Models and Perspectives Civil Religion in the United States and Europe*, in *George Washington International Law Review*, n. 4 del 2009, pp. 749-764; P. GARDELLA, *American Civil Religion: What Americans Hold Sacred*, Oxford University Press, New York, NY, 2014; F. GARELLI, *La religione civile e il problema dell'integrazione nelle società complesse*, in *Rassegna italiana di sociologia*, n. 2 del 1999, pp. 169-188; M. GRAZIANO, *Il grande equivoco della religione politica negli Stati Uniti*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 2 del 2021, pp. 173-181; D.K. HEPLER, *The Constitutional Challenge to American Civil Religion*, in *Kansas Journal of Law & Public Policy*, n. 2 del 1995, pp. 93-120; S. LEVINSON, *Pledging Faith in the Civil Religion; Or, Would You Sign the Constitution 1787: The Constitution In Perspective*, in *William and Mary Law Review*, n. 1 del 1987, pp. 113-144; G. DE LUNA, *Una politica senza religione*, Giulio Einaudi, Torino, 2013; R. MAIONE, *La religione civile*, cit.; G. MORI, *Pluralismo e religione civile*, in *Rivista di Storia della Filosofia*, n. 1 del 2002, pp. 151-155; E. PACE, *Religione civile e contesti nazionali*, in *Rassegna Italiana di Sociologia*, n. 2 del 1999, pp. 189-208; R.D. PUTNAM, D.E. CAMPBELL, *American Grace: How Religion Divides and Unites Us*, Simon & Schuster, New York, 2012; W.T. ROUNTREE, *Constitutionalism as the American Religion: The Good Portion Symposium: Religious Dimensions of American Constitutionalism*, in *Emory Law Journal*, n. 1 del 1990, pp. 203-216; G.E. RUSCONI, *Possiamo fare a meno di una religione civile?*, cit.; ID., *Una supplenza di religione civile in Italia?*, cit.; ID., *Religione civile e identità italiana*, in *Il Mulino*, n. 5 del 2003, pp. 832-838; L. SCIOLLA, *Religione civile e valori della cittadinanza*, in *Rassegna Italiana di Sociologia*, n. 2 del 1999, pp. 269-292; M.L. SERGIO, *Confronto con la fede: religione civile e identità cristiana nella cultura laica della Costituente*, Studium, Roma, 2007; F. TRANIELLO, *A proposito di nazione, democrazia e religione civile*, in *Rassegna Italiana di Sociologia*, n. 2 del 1999, pp. 255-268; C. TULLIO-ALTAN, *Italia: una nazione senza religione civile. Le ragioni di una democrazia incompiuta*, Istituto editoriale veneto friulano, Udine, 1995; F. VIOLA, *Religione civile: uso e abuso di un concetto*, in *Rivista di filosofia del diritto*, n. 2 del 2013, pp. 103-120; R.H. WILLIAMS et al., *Civil Religion Today Religion and the American Nation in the Twenty-First Century*, New York University Press, New York, NY, 2021.

<sup>112</sup> Jean-Jacques Rousseau introduce il concetto di religione civile in *Del Contratto Sociale*, ora in *Opere*, a cura di P. ROSSI, Sansoni, Firenze, 1972. Vedi anche L. RIZZI, *Religione civile e laicità in Rousseau*, in *Il Politico*, n. 3 del 1996, pp. 443-462.



In quello che è considerato uno dei suoi capolavori, Bellah muove dall'assunto che

“parallelamente alle chiese e chiaramente differenziata da essa, esiste in America una religione civile articolata e ben istituzionalizzata. [...] [H]a una sua serietà e integrità e merita la medesima attenzione che dedichiamo alla comprensione di ogni altra religione”<sup>113</sup>.

Secondo il sociologo, le tracce della *civil religion* sarebbero innanzitutto da rinvenire nei discorsi dei padri fondatori e in quelli inaugurali dei vari Presidenti<sup>114</sup> e assumerebbero “una dimensione propriamente pubblica nel momento in cui essa sottende tutto il tessuto della vita collettiva americana”<sup>115</sup>.

Riportando le parole pronunciate da J.F. Kennedy nel suo insediamento, quando il Presidente si è riferito alla “convinzione che i diritti dell'uomo non sono elargiti dalla generosità dello Stato ma dalla mano di Dio”<sup>116</sup>, Bellah si chiede in un passo cruciale dell'opera come si possa giustificare un così vistoso riferimento a Dio da parte di un Presidente sotto il profilo della separazione tra Chiesa e Stato. Risponde:

---

<sup>113</sup> **R.N. BELLAH**, *La religione civile in America*, cit., p. 29.

<sup>114</sup> “There is widespread agreement that it is a pervasive secular belief system grounded in both the religious convictions and traditions of the nation's Founding Fathers and the Constitution”: **M. MORISEY**, *Flag Desecration*, cit., p. 14. In particolare, Bellah nella sua opera cit. si riferisce e analizza il Discorso di insediamento di John Fitzgerald Kennedy del 1961, il Discorso di insediamento del 1789 e di addio di Washington; il secondo messaggio di insediamento di Thomas Jefferson.

<sup>115</sup> **M.A. ANTONUCCI**, *Still one National under God? La religione civile americana nell'era globale a partire dal discorso di insediamento dei presidenti degli Stati Uniti 1989-2008*, in *La fabbrica degli dei. Religione e politica nel processo di globalizzazione*, a cura di C. MONGARDINI e M.C. MARCHETTI, Bulzoni, Roma, p. 186.

<sup>116</sup> Il passo più ampio recita: “Eppure, gli stessi principi rivoluzionari per cui i nostri padri combatterono sono tuttora oggetto di controversia nel mondo: la convinzione che i diritti dell'uomo non sono elargiti dalla generosità dello Stato ma dalla mano di Dio. [...] Accingiamoci dunque a guidare il paese che amiamo, invocando la sua benedizione e il suo aiuto, ma sapendo che qui sulla terra siamo noi a dover compiere la volontà di Dio”: Discorso di insediamento di Kennedy, 1961, **R.N. BELLAH**, *La religione civile in America*, cit., pp. 30-31. Commenta Bellah: “Kennedy non fa riferimento ad alcuna religione in particolare [...] l'unico riferimento è al concetto di Dio, una parola accettabile per quasi gli americani, ma che assume significati tanto diversi per persone diverse da divenire quasi segno vuoto”: *ibidem*, p. 33. La visione di Kennedy rispecchia il clima culturale dell'epoca: “nel secondo dopoguerra, infatti, la fiducia assiomatica della cultura liberale nei sistemi di pensiero rigorosamente immanentistici (quali storicismo e positivismo) appariva profondamente scossa”: **M.L. SERGIO**, *Confronto con la fede*, cit., p. 8.



“La risposta è che la separazione tra Stato e Chiesa non ha mai negato una dimensione religiosa all'ambito politico. Anche se fede, pratica e associazione in campo religioso sono considerate questioni strettamente private esiste, allo stesso tempo, un insieme di elementi comuni dell'orientamento religioso condivisi dalla maggior parte degli americani. Tali elementi hanno avuto un ruolo cruciale per lo sviluppo delle istituzioni americane e forniscono ancora una dimensione religiosa all'insieme della vita americana, sfera politica inclusa. La dimensione religiosa pubblica si esprime in un insieme di convinzioni, simboli e rituali che definiscono religione civile americana”<sup>117</sup>.

L'*American civil religion* si baserebbe su un insieme di simboli e credenze che forniscono agli americani il senso dell'appartenenza e della partecipazione alla comune società e che, sempre secondo Bellah, si sarebbero sviluppati in “tre momenti di verità” (“times of trial”) della storia della nazione<sup>118</sup>. Il primo è costituito dalla Rivoluzione americana, che ha prodotto documenti giuridici quali la Dichiarazione di indipendenza e la Costituzione<sup>119</sup>: questi sarebbero concepiti nell'immaginario collettivo come “le sacre scritture” dell'ordinamento e della politica americana, mentre George Washington, il Primo presidente e comandante in capo durante la Rivoluzione, come “il Mosè scelto da Dio per guidare il suo popolo fuori dalla presa della tirannide”<sup>120</sup>.

La Guerra Civile si è successivamente imposta come secondo momento poetico dei simboli della religione civile: tale evento, infatti, ha sollevato profondi interrogativi sul significato della nazione e ad esso si legano saldamente, ancora oggi, festività nazionali sentite e celebrate diffusamente, quali il *Memorial Day*, in cui si commemorano i soldati americani caduti di tutte le guerre.

Il terzo momento di verità identificato da Bellah, infine, risale agli anni Sessanta, epoca in cui il libro *Civil Religion in America* è stato pubblicato, quando si stava consumando la Guerra in Vietnam (1955-1975) e la società americana era contemporaneamente impegnata in un profondo scontro ideologico con il blocco sovietico. In tale panorama geopolitico internazionale, Bellah ha auspicato un'apertura della *American civil religion*

---

<sup>117</sup> R.N. BELLAH, *La religione civile in America*, cit., p. 34.

<sup>118</sup> Questo discorso è stato ulteriormente approfondito in R.N. BELLAH, *The Broken Covenant: American Civil Religion in Time of Trial*, Seabury Press, New York, NY, 1976.

<sup>119</sup> Si rimanda a O.J. ANDERSON, *The Declaration of Independence and God: self-evident truths in American law*, Cambridge University Press, New York, 2015.

<sup>120</sup> R.N. BELLAH, *La religione civile in America*, cit., p. 46.



ritenendo “necessario inserire [...] un vigoroso simbolismo internazionale, o forse è meglio dire che ciò farebbe in modo da rendere la religione civile americana uno dei molti elementi di una nuova religione civile mondiale”<sup>121</sup>.

Il patrimonio simbolico della religione civile, dunque, innerva la democrazia costituzionale americana che, da una parte, si distingue per agevolare l’incontro tra la fede religiosa e le libertà politiche<sup>122</sup> e, dall’altra parte, non configura la separazione tra lo Stato e la Chiesa, prevista dalla Costituzione, come un muro così inespugnabile da respingere qualsivoglia interazione tra religione e politica: al contrario, una cifra della forma di Stato statunitense è proprio quella di accogliere anche quelle tensioni religiose e rinunciare, in questo modo, a una delle tante sfumature possibili della laicità per permettere di converso di separarsi dalle Chiese<sup>123</sup>.

Dal punto di vista dei contenuti, l’*American civil religion* rimanda ad archetipi e *topoi* biblici, quali l’esodo e la liberazione, la scoperta della terra promessa, l’esistenza di un popolo eletto, la vita nella nuova Gerusalemme<sup>124</sup>. Al tempo stesso si è emancipata dalla tradizione giudaico-cristiana in quanto è “anche autenticamente americana e autenticamente nuova. Ha i suoi profeti e i suoi martiri, i suoi eventi e i suoi luoghi sacri, i suoi rituali e i suoi simboli solenni”<sup>125</sup>. Insomma, essa deriva, per selezione, dal Cristianesimo ma non coincide più con esso<sup>126</sup>:

“Non di un particolare Dio ma di un Dio nazionale, comune, contrario ad ogni forma di ideologia e di partito, anche perché vi è la credenza che gli Stati Uniti siano una nazione sorta per un disegno

---

<sup>121</sup> R.N. BELLAH, *La religione civile in America*, cit., p. 65.

<sup>122</sup> “La democrazia americana è il risultato dell’incontro tra fede religiosa e libertà politica”: G. MUCCI, *Laicità, democrazia, fondamentalismo negli Stati Uniti*, in *La civiltà cattolica*, n. 3817 del 2009, p. 52.

<sup>123</sup> Si veda A. FERRARI, *Laicità e religione civile tra stato e società: “modello americano” e “modello europeo” a confronto*, in *Pluralismo e religione civile: una prospettiva storica e filosofica*, atti del Convegno di Vercelli (Università del Piemonte Orientale) del 24-25 giugno 2001, a cura di E. TORTAROLO, G. PAGANINI, Mondadori, Milano, 2004, pp. 253-274.

<sup>124</sup> R.N. BELLAH, *La religione civile in America*, cit., p. 65.

<sup>125</sup> R.N. BELLAH, *La religione civile in America*, cit., p. 66.

<sup>126</sup> “Benché gran parte di essa derivi, per selezione, dal cristianesimo, è evidente che la religione civile non coincide con il cristianesimo”: R.N. BELLAH, *La religione civile in America*, cit., p. 41.



della provvidenza, con la missione di rendere e diffondere nel mondo la democrazia di Dio<sup>127</sup>.

La religione civile americana, per concludere, lega (*re-ligio*) la comunità dei *cives* attraverso l'appello a riferimenti non settari alla trascendenza<sup>128</sup> e si riscontra ancora oggi in moltissime pratiche, tra cui si possono ricordare le più significative, quali l'istituzione del *National Day of Prayer*<sup>129</sup>, il giuramento di fedeltà alla bandiera e alla nazione definita, come già detto, "one Nation under God"<sup>130</sup>; il giuramento d'insediamento del Presidente, prestato sulla Bibbia e chiuso dalla frase "So help me God"<sup>131</sup>; l'ingresso della Corte suprema nell'aula di giustizia, annunciata dalle parole "God save the United States and this Honorable Court" e, per quanto più interessa per questo saggio, il motto nazionale "In God We Trust"<sup>132</sup>.

Tali espressioni sarebbero sufficientemente ampie da trascendere tanto i dogmi del protestantesimo, da cui la religione civile ha tratto inizialmente linfa, quanto le varie confessioni e le comunità religiose che animano la società statunitense, poiché non sarebbero impregnate di teologia e di principi confessionali ma sarebbero invece in grado di consolidare il patto di cittadinanza attraverso un senso di unione dei *cives*, riuscendo a includere non solo i fedeli delle grandi religioni monoteiste ma anche altri milioni di cittadini che non si riconoscono ufficialmente in una comunità religiosa.

---

<sup>127</sup> E. GENTILE, *La democrazia di Dio: La religione americana nell'era dell'impero e del terrore*, Laterza, Roma, 2006, p. XVII.

<sup>128</sup> M. BORTOLINI, *Presentazione*, in R.N. BELLAH, *La religione civile in America*, cit., p. 10. "La differenziazione funzionale tra religione civile e cristianesimo era implicita ma piuttosto chiara. Grazie alla dottrina della libertà religiosa una sfera eccezionalmente ampia di devozione personale e azione sociale volontaria veniva lasciata alle chiese": R.N. BELLAH, *La religione civile in America*, cit., p. 45.

<sup>129</sup> Si veda *supra*, nota 92 di questo saggio.

<sup>130</sup> Si veda *supra*, nota 95 di questo saggio.

<sup>131</sup> L'Art. 2, Section I, della Costituzione americana, che disciplina il giuramento presidenziale, non prescrive di pronunciare tali parole alla fine del giuramento o dell'affermazione solenne. Tuttavia, l'affermazione della frase dal Presidente all'atto del suo insediamento si è affermata in via consuetudinaria. Si noti invece che la legge n. 28 U.S. Code § 453 - *Oaths of justices and judges* prescrive espressamente che i *Justices* o *Judges* giurino (o affermino solennemente) secondo una formula che si conclude con "So help me God".

<sup>132</sup> Per una sintesi efficace delle caratteristiche dell'*American civil religion* (collegata alla dignità umana) si veda R. MAIONE, *La religione civile*, cit., pp. 52-58.



Ebbene, per quanto sia stata in grado di unire assieme una nazione diversificata, la religione civile americana si è dimostrata, nel tempo, caratterizzata anche da ambivalenti e contrapposte tensioni. Da una parte, essa ha cercato di appellarsi a un linguaggio ideale e teoricamente inclusivo; dall'altra parte, però, tanto ampio e universale è stato in origine il suo *appeal*, quanto intensa e simbolica si è rivelata la conseguente percezione di *outsider* ingeneratasi in coloro che non si sono riconosciuti in essa.

Il linguaggio della *civil religion*, dunque, anziché affievolire l'impatto escludente di alcuni simboli e rituali pubblici, in alcune circostanze ha probabilmente contribuito a emarginare ancor più determinate minoranze, a cui si riconducono tradizionalmente tanto coloro dichiaratamente atei<sup>133</sup>, quanto coloro il cui credo non contempla l'esistenza di un Dio monoteista, di origini giudaico-cristiane e facilmente identificabile con quello della religione civile. Secondo alcuni autori, infatti, la persistenza della religione civile nel tessuto istituzionale e sociale statunitense trasmetterebbe l'idea che il patrimonio assiologico e le credenze morali degli esclusi sarebbero percepite come "distrusted, disliked, or simply deemed outsiders because of their beliefs"<sup>134</sup>.

Ciò ha spinto alcuni studiosi a sottolineare un tratto di discutibile ambiguità insito nella *civil religion*, ovvero combinare assieme latenti e opposte tendenze che dovrebbero invece rimanere separate, se non addirittura del tutto escluse dal margine d'azione dei pubblici poteri. Vale a dire, il senso di benevolo patriottismo nutrito dai cittadini - tutt'al più *auspicato* dalle istituzioni - e, dall'altra parte, il non certamente nuovo

---

<sup>133</sup> Sull'ateismo in relazione alle garanzie del Primo emendamento si rimanda in particolare, ad **A. MADERA**, *Dealing with Atheism*, cit. L'Autrice a p. 852 così scrive: "L'Ateismo (sia pure nella pluralità delle sue declinazioni) ha infatti storicamente subito una peculiare connotazione in negativo rispetto al coacervo generico delle appartenenze minoritarie a partire dall'età coloniale". Si veda anche l'ulteriore letteratura dell'Autrice sul tema, citata alla nota 33 di questo saggio.

<sup>134</sup> **C.M. CORBIN**, *Ceremonial Deism and the Reasonable Religious Outsider*, in *UCLA Law Review*, n. 6 del 2009, p. 1582. Continua l'Autore: "The power of government expression to reinforce the outsider status of certain groups should not be underestimated. While many factors determine a group's status, symbols of government are one of them, and government's religious speech signals who belongs and who does not, who is preferred and who is second-class. Certainly, ceremonial deism can be seen as perpetuating this hierarchy". Si rinvia anche all'ampia e approfondita ricostruzione sull'effetto escludente dei simboli di maggioranza di **S. MANCINI**, *La contesa sui simboli: laicità liquida e protezione della Costituzione*, in *Laicità e diritto*, a cura di S. CANESTRARI, Bononia University Press, Bologna, 2007, pp. 145-180, disponibile online ([www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)).





tentativo di utilizzare la religione (nell'accezione, qui, di religione civile) come *instrumentum regni*, per rinforzare una precisa idea di identità nazionale e, al tempo stesso, contenere le manifestazioni di dissenso, allontanandole dall'orizzonte della sintesi politica<sup>135</sup>.

La problematica che si pone per il giurista, a questo punto, è se si debba ricavare uno spazio di accomodamento volto ad accogliere le richieste di coloro che, senza volerlo, sono obbligati a entrare regolarmente in contatto con i simboli e i rituali della religione civile americana, istituzionalizzati e ufficialmente adottati dagli organi pubblici quali il motto nazionale.

L'interrogativo assume contorni eminentemente costituzionali, non solo poiché rientra teoricamente nello spettro di protezione della libertà di religione, delle religioni e, più di tutti, dalla religione, garantita dal Primo emendamento della Costituzione. In aggiunta, la questione è stata di fatto inquadrata all'interno delle maglie costituzionali della *religious freedom* nel nutrito contenzioso su alcuni dei simboli della religione civile e, soprattutto, quando la Corte ha ripreso la categoria del deismo cerimoniale.

I paragrafi che seguono cercano di analizzare un corpus giurisprudenziale costituito da alcuni *leading case* pronunciati dalla Corte suprema, in cui rientrano alcune rilevanti decisioni sul deismo cerimoniale. Le sentenze selezionate si sono inoltre presentate come preziosa occasione in cui la Corte ha indugiato su alcune affermazioni sul motto nazionale "In God We Trust", affermazioni che ancorché pronunciate *incidenter tantum*, fanno sì che sia possibile nondimeno evincere un supporto solido nei confronti di questo simbolo nazionale.

## 5 - Il motto nazionale in alcuni significativi *obiter* della Corte suprema: il deismo cerimoniale e le sue critiche

---

<sup>135</sup> **B.J. HILL**, *Of Christmas Trees and Corpus Christi: Ceremonial Deism and Change in Meaning Over Time*, in *Duke Law Journal*, n. 4 del 2010, p. 709. Si vedano anche **A. BARB**, "An atheistic American is a contradiction in terms": *Religion, Civic Belonging and Collective Identity in the United States*, in *European journal of American studies*, n. 1 del 2011, pp. 1-21; **F.R. HICKEL, Jr.**, *Civil Religion and Religious Independents: Examining the Beliefs of Atheists, Agnostics, and the Unaffiliated*, in *Journal of Church and State*, n. 4 del 2019, pp. 610-636; **E.G. QUILLEN**, *Atheist Exceptionalism: Atheism, Religion, and the United States Supreme Court*, Routledge, London, 2018, e l'ampia letteratura segnalata da **A. MADERA**, *Dealing with Atheism*, cit., *passim* in questo saggio.



Un banco di prova interessante per il nostro attuale e limitato scopo - lo ripetiamo, prendere in considerazione anche le possibili contestazioni mosse da coloro che intendono modificare o rimuovere il motto nazionale e ripercorrere, perciò, una lettura orientata alla "history and tradition" del Primo emendamento - è costituito da un insieme di casi portati all'attenzione della Corte suprema, in cui i giudici si sono cimentati in alcuni significativi *obiter* che hanno riguardato "In God We Trust".

Al pari di quanto accade negli ordinamenti di *civil law*, le statuizioni pronunciate in via incidentale dai giudici delle giurisdizioni di *common law* non sono ufficialmente e propriamente dotate di forza vincolante, in virtù della regola dello *stare decisis*<sup>136</sup>. Tuttavia, è anche vero che gli *obiter* relativi al motto, contenuti in alcune significative pronunce della Corte suprema degli Stati Uniti, non sono stati sporadici e, inquadrati nel più ampio contesto delle pronunce emesse (queste sì, invece, pienamente vincolanti), suonano in armonia con un ininterrotto supporto dimostrato verso la costituzionalità di alcune tradizioni radicate nel tessuto sociale e istituzionale del paese, che vanno sotto il nome di "deismo cerimoniale". Con questo termine si designano alcune espressioni contenute in disposizioni normative di vario rango o utilizzate nelle formule di giuramento e in altre occasioni istituzionali, contenenti riferimenti formalmente religiosi ma sostanzialmente rituali, giacché non rappresentano descrizioni o allusioni a dogmi fideistici tradizionalmente intesi.

### 5.1 - Il deismo cerimoniale in alcune pronunce della Corte suprema

L'espressione "deismo cerimoniale" è apparsa per la prima volta nel *case-law* della Corte suprema nel caso *Lynch v. Donnelly* del 1984 o, meglio,

---

<sup>136</sup> Sul ruolo del così detto *obiter* nella giurisprudenza americana si veda **R. MYKKELTVEDT**, *Ratio Decidendi Or Obiter Dicta: The Supreme Court and Modes of Precedent Transformation*, in *Georgia Law Review*, n. 2 del 1980, pp. 311-340. Ciò che la dottrina statunitense considera *obiter*, infatti, può coprire anche una decina di pagine. Famosi e lunghi *obiter* sono contenuti nelle decisioni pronunciate dalla Supreme Court of the United States: *Standard Oil Co. of New Jersey v. United States*, sent. n. 221 US 1 del 14 maggio 1911 e *United States v. American Tobacco Co.*, sent. n. 221 U.S. 106, del 29 maggio 1911 ([www.supreme.justia.com](http://www.supreme.justia.com)). A tal proposito, si rimanda in commento a **A.H. WALKER**, *Review of the Opinions of the Supreme Court of the United States in the Standard Oil and Tobacco Cases*, in *Central Law Journal*, n. 73 del 1911, pp. 21-29. Sul *judicial reasoning* delle Corti di *common law* si veda **G. ROMEO**, *L'argomentazione costituzionale di common law. Un percorso di diritto comparato*, Giappichelli, Torino, 2020.



nella *dissenting opinion* scritta dal giudice Brennan<sup>137</sup>. Il *bench* di Washington doveva chiarire se l'allestimento di una mostra natalizia, finanziata e sponsorizzata dalla città di Pawtucket a Rhode Island (rappresentata in giudizio dal sindaco Dennis Lynch), costituisse una violazione del Primo emendamento poiché erano stati esposti alcuni simboli natalizi tipici, quali renne, fiocchi di neve, bastoncini di zucchero, ma soprattutto un presepe<sup>138</sup>.

La *plurality opinion*, pur riconoscendo nella riproduzione della natività un significato religioso, ha anche calato tale rappresentazione all'interno del più ampio contesto delle festività natalizie, ragion per cui ha ritenuto che la mostra allestita a Pawtucket non costituisse un messaggio religioso tale da chiamare in causa l'*Establishment clause* ma perseguisse, al contrario, scopi legittimi e secolari, che si limitavano a testimoniare le origini storiche della festività del Natale.

Non persuaso da questa ricostruzione, il giudice Brennan ha ritenuto la pratica natalizia in questione lesiva del Primo emendamento, interpretato alla luce di una concezione di stretta neutralità: a dir suo e degli altri giudici che hanno aderito alla sua *dissenting*, la riproduzione a grandezza naturale della descrizione biblica sulla nascita di Cristo equivale a un inammissibile *endorsement* governativo di una specifica fede religiosa<sup>139</sup>. Lo stesso Brennan, però, si è affrettato a precisare anche che tale conclusione non si estenderebbe ad altri tipi di manifestazione di spiritualità che, agli occhi dei più, avrebbero perso un significativo e autentico contenuto fideistico a causa della loro reiterazione nel tempo.

Esistono in altre parole due categorie distinte di simboli, che seguono un differente inquadramento costituzionale: *in primis*, la categoria dei simboli religiosi, la cui costituzionalità deve essere valutata alla luce di uno *strict scrutiny*; vi è poi un altro gruppo di simboli, a cui appartiene anche il motto "In God We Trust", che animano la vita istituzionale del "deismo cerimoniale" statunitense e che nulla hanno a che vedere con riferimenti dogmatici o teologici. Mutuando il termine da un'influente lezione tenuta alla Yale Law School nel 1962 dal Dean Eugene Rostow a cui, secondo le fonti<sup>140</sup>, si deve la paternità dell'idea, il giudice Brennan scrive:

---

<sup>137</sup> PEW RESEARCH CENTER, *On Ceremonial Occasions, May the Government Invoke a Deity?*, 2008 ([www.pewresearch.org](http://www.pewresearch.org)).

<sup>138</sup> Supreme Court of the United States, *Lynch v. Donnelly*, cit., su cui vedi *supra*, § 2.

<sup>139</sup> Supreme Court of the United States, *Lynch v. Donnelly*, cit., p. 465.

<sup>140</sup> Il Prof. Arthur Sutherland, della Harvard University, riporta in un suo scritto del



«Finally, we have noted that government cannot be completely prohibited from recognizing in its public actions the religious beliefs and practices of the American people as an aspect of our national history and culture. While I remain uncertain about these questions, *I would suggest that such practices as the designation of "In God We Trust" as our national motto, or the references to God contained in the Pledge of Allegiance to the flag can best be understood, in Dean Rostow's apt phrase, as a form a "ceremonial deism," protected from Establishment Clause scrutiny chiefly because they have lost through rote repetition any significant religious content*»<sup>141</sup>.

In questo senso, i riferimenti deisti contenuti nel *Pledge of Alliance* o nel motto nazionale stesso sono in grado di superare con successo lo schermo del Primo emendamento poiché funzionali ad agevolare uno scopo del tutto secolare, qual è il conferimento di solennità a un'azione, una circostanza o un luogo, tanto nel caso in cui siano coinvolti gli organi pubblici e luoghi istituzionali (ad esempio, quando "In God We Trust" sia iscritto nelle aule del Congresso), quanto nel caso in cui siano coinvolti i comportamenti dei cittadini (laddove sia loro richiesto di riferirsi a "One Nation Under God" nella declamazione del *Pledge of Alliance*).

Per comprendere a fondo la *ratio decidendi* del caso *Lynch v. Donnelly* appena commentato, è necessario giustapporlo al caso *County of Allegheny v. ACLU* del 1989<sup>142</sup>, deciso cinque anni più tardi e relativo a circostanze del tutto analoghe ma caratterizzate da una cruciale differenza. Nel caso *County of Allegheny v. ACLU*, infatti, l'allestimento delle decorazioni natalizie era particolare, in quanto alcuni addobbi erano stati riposti

---

1964: «constitutional tolerance of the opening prayers in the Congress would require some other theory - possibly the idea that another class of public activity, which the Dean of the Yale Law School recently called "ceremonial deism," can be accepted as so conventional and uncontroversial as to be constitutional. Perhaps this is only another aspect of the *de minimis* principle». Alla nota 7 aggiunge: "I quote Dean Rostow from my memory of his spoken words, I hope correctly. The phrase occurred in his Meiklejohn Lecture at Brown in May, 1962, which is yet unpublished": **A.E. SUTHERLAND**, *Religion and American Constitutions Book Reviews*, in *Indiana Law Journal*, n. 1 del 1964, p. 86.

<sup>141</sup> Supreme Court of the United States, *Lynch v. Donnelly*, cit., per Brennan, *dissenting*, p. 716, corsivo aggiunto. La *majority* è di simile avviso, per cui «There is an unbroken history of official acknowledgment by all three branches of government of the role of religion in American life from at least 1789. [...] Other examples of reference to our religious heritage are found in the statutorily prescribed national motto "In God We Trust," which Congress and the President mandated for our currency, and in the language "One nation under God," as part of the Pledge of Allegiance to the American flag»: Supreme Court of the United States, *Lynch v. Donnelly*, cit., pp. 672-676.

<sup>142</sup> Supreme Court of the United States, *County of Allegheny v. ACLU*, cit.



all'ingresso del tribunale di Pittsburgh (un abete adornato e un candelabro a sette bracci); mentre una natività cristiana era stata invece collocata sulla scala del palazzo di giustizia, ovvero nella parte "principale", "più bella" e "più visibile" del tribunale, ed era anche stata accompagnata dalla frase "Gloria in Excelsis Deo"<sup>143</sup>.

Tanto la speciale collocazione del presepe rispetto agli altri simboli, quanto la frase a contenuto religioso-fideistico, costituiscono un elemento che differenzia il caso *Lynch*, in cui la Corte non ha riscontrato una lesione del Primo emendamento, dal caso *Allegheny*, in cui la Corte al contrario ha ritenuto l'esposizione del presepe lesiva della Costituzione. Le ragioni del fine *distinguishing* possono essere apprezzate grazie al seguente passo, selezionato dalla *majority opinion*:

"In sum, *Lynch* teaches that government may celebrate Christmas in some manner and form, but not in a way that endorses Christian doctrine. Here, Allegheny County has transgressed this line. *It has chosen to celebrate Christmas in a way that has the effect of endorsing a patently Christian message: Glory to God for the birth of Jesus Christ. Under Lynch, and the rest of our cases, nothing more is required to demonstrate a violation of the Establishment Clause. The display of the creche in this context, therefore, must be permanently enjoined*"<sup>144</sup>.

Quindi, stando alla sentenza, le tradizioni coltivate dalla comunità e adottate, in vario modo, dagli organi pubblici sono in grado di sopravvivere alla neutralità richiesta e imposta dal Primo emendamento, anche quando espressive di religiosità, a una condizione: non devono avvallare una specifica religione a discapito delle altre e del pluralismo confessionale (*Lynch*). Nel caso in cui questo limite dovesse essere oltrepassato, verifica da effettuare caso per caso e secondo le circostanze specifiche del contesto preso in esame, le usanze religiose non riusciranno a superare indenni il vaglio della Corte suprema e, ancora prima, della Costituzione (*Allegheny*).

Come ulteriore conseguenza del *distinguishing* tra i due casi, la Corte *en passant* conferma l'indicazione sul motto che era emersa dalla penna dissenziente di Brennan: poiché "In God We Trust" è il frutto di una risalente e ininterrotta usanza storica, esso deve essere ritenuto del

---

<sup>143</sup> Supreme Court of the United States, *County of Allegheny v. ACLU*, cit., p. 573.

<sup>144</sup> Supreme Court of the United States, *County of Allegheny v. ACLU*, cit., pp. 601-602, corsivo aggiunto.



tutto ammissibile, in quanto tale riferimento deista è di tipo non settario e lontano, quindi, da ideologie particolari o culti specifici<sup>145</sup>.

Insomma, in tema di deismo cerimoniale, l'interpretazione costituzionale statunitense sottesa a riscontrare un'effettiva lesione del Primo emendamento è giunta a considerare come un fattore primariamente rilevante il peso specifico delle tradizioni fondative del paese: l'applicazione "dell'argomento storico"<sup>146</sup> ha consentito alla Corte di tracciare un confine tra ciò che il Primo emendamento consente e ciò che, invece, il Primo emendamento vieta.

Da una parte, i giudici hanno preteso una ferma separazione tra la sfera temporale e la sfera spirituale in nome, ad esempio, del prevalente interesse a tutelare i giovani allievi dal rischio dell'indottrinamento,

---

<sup>145</sup> Supreme Court of the United States, *County of Allegheny v. ACLU*, cit., pp. 603. «We need not return to the subject of "ceremonial deism," because there is an obvious distinction between creche displays and references to God in the motto and the pledge. However history may affect the constitutionality of nonsectarian references to religion by the government, history cannot legitimate practices that demonstrate the government's allegiance to a particular sect or creed». Per prendere in prestito le parole di un'altra sentenza, relativa alle parole «Under God» contenute nel *Pledge of Alliance*, il riferimento deista si è evoluto in un riconoscimento pubblico e in un esercizio patriottico volto a promuovere l'unità nazionale e l'orgoglio per i principi che i simboli patri (quali la bandiera) rappresentano. Per il *Pledge of Alliance*, il caso di riferimento è Supreme Court of the United States, *Elk Grove Unified School District et al. v. Michael A. Newdow et al.*, sent. n. 542 US 1, del 14 giugno 2004. Gli insegnanti di una scuola pubblica del distretto scolastico unificato di Elk Grove, in California, erano soliti iniziare le lezioni con una recita volontaria del Giuramento di fedeltà, che comprendeva le parole "under God", aggiunte da una legge del 1954 del Congresso. Il ricorrente, sig. Newdow, riteneva che far ascoltare agli studenti - anche se sceglievano di non partecipare - le parole «under God» violasse la clausola di istituzione del Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. La Corte ha ritenuto che: "As its history illustrates, the Pledge of Allegiance evolved as a common public acknowledgement of the ideals that our flag symbolizes. Its recitation is a patriotic exercise designed to foster national unity and pride in those principles": Supreme Court of the United States, *Elk Grove Unified School District et al. v. Michael A. Newdow et al.*, cit., p. 19.

<sup>146</sup> Vanoni, a commento del caso *Marsh* (su cui *infra* nota 155), utilizza la terminologia "argomento storico" che ritengo utile estendere al caso del deismo cerimoniale: "il caso *Marsh* definisce come rilevanti ai fini della interpretazione costituzionale il peso delle tradizioni fondative del paese, e declina attraverso l'argomento storico l'indagine condotta dai giudici per valutare le reali lesioni alla libertà religiosa dei cittadini. Tale argomento diventerà, negli anni, sempre più rilevante per distinguere tra loro i casi riguardanti le indebite violazioni governative del separatismo americano dalle celebrazioni legate alla tradizione religiosa americana anche nei luoghi pubblici" (L.P. VANONI, *Pluralismo religioso*, cit., p. 33).



diretto o indiretto che fosse<sup>147</sup>, in ragione della necessità di uno sviluppo della personalità di bambini e ragazzi il più possibile libero da pressione. Così, la Corte ha dichiarato incostituzionali qualsiasi obbligo che prevedesse di recitare le preghiere negli istituti educativi<sup>148</sup>, così come la lettura di passi biblici nelle aule scolastiche<sup>149</sup>, l'uso di formule religiose durante la cerimonia di rilascio dei diplomi<sup>150</sup> e in concomitanza dei tornei scolastici di football<sup>151</sup>, e, infine, l'affissione dei Dieci comandamenti sui muri delle scuole<sup>152</sup>.

Dall'altra parte, però, la stessa Corte ha ritenuto altri tipi di pratiche rispettose del Primo emendamento perché esse non implicano, non corrispondono, non si basano e non impongono la specifica commistione tra potere e religione che il Primo emendamento vieta. Pertanto, nel mondo statunitense del costituzionalmente possibile, godono di piena cittadinanza tutte quelle tradizioni che animano l'identità culturale della nazione e che testimoniano la devozione (neppure troppo sommessamente) nei confronti delle radici religiose che hanno dato i natali al paese e che si sono riproposte nei momenti di *nation-building* più significativi. In questo senso, non sono state lette in contrasto con il Primo emendamento bensì in conciliazione con esso la presenza delle parole "Nation under God" nel *Pledge of Alliance*<sup>153</sup>; l'allestimento di un presepe e di altri simboli laici per celebrare il Natale<sup>154</sup>; la consuetudine centenaria delle *legislative prayers* (preghiere da tenersi in apertura di sessione nelle Assemblee legislative di

---

<sup>147</sup> Lienesch spiega che "the very same religious ceremonies that have been found constitutional in the context of the general public have often been found unconstitutional when children are the primary participants": **M. LIENESCH**, "In God We Trust:", cit., p. 686.

<sup>148</sup> Supreme Court of the United States, *Everson v. Board of Education*, sent. n. 330 U.S. 1, del 10 febbraio 1947; Supreme Court of the United States, *Engel v. Vitale*, sent. n. 370 U.S. 421, del 25 giugno 1962.

<sup>149</sup> Supreme Court of the United States, *School District of Abington Township, Pennsylvania v. Schempp*, sent. n. 374 US 203, del 17 giugno 1963.

<sup>150</sup> Supreme Court of the United States, *Lee v. Weisman*, cit.

<sup>151</sup> Supreme Court of the United States, *Santa Fe Independent School District v. Doe*, sent. n. 120 S. Ct. 2266, del 19 giugno 2000.

<sup>152</sup> Supreme Court of the United States, *Stone v. Graham*, sent. n. 449 U.S. 39, del 17 novembre 1980.

<sup>153</sup> Supreme Court of the United States, *Elk Grove Unified School District et al. v. Michael A. Newdow et al.*, cit.

<sup>154</sup> Supreme Court of the United States, *Lynch v. Donnelly*, cit.; ma *contra*, come visto *supra*, Supreme Court of the United States, *County of Allegheny v. ACLU*, cit.



alcuni stati)<sup>155</sup>; la presenza dei Dieci comandamenti in alcuni spazi pubblici (in cui *non* rientrano, lo ripetiamo, le scuole)<sup>156</sup>.

## 5.2 - Le riflessioni (preoccupate) della dottrina

La posizione conciliante della Corte verso il deismo cerimoniale non è stata accolta né caldeggiata allo stesso modo da tutti i commentatori. Parte della dottrina, ad esempio, solleva un campanello d'allarme alla luce del necessario mantenimento di un autentico pluralismo confessionale, ritenendo che l'uso di simboli - comunque, a sfondo religioso - da parte delle istituzioni e le pronunce della Corte che li avvallano potrebbero causare "una potenziale compressione, per manifestazioni identitario-espressive meno radicate in uno specifico contesto socio-culturale, della medesima possibilità di veicolare alternativi messaggi valoriali"<sup>157</sup>.

La preoccupazione di Adelaide Madera è riecheggiata anche in altri autori che, in luce ancor più critica, ritengono che tanto il motto nazionale, quanto il *case-law* prodotto dai giudici rispecchino un "Christian privilege", vale a dire "lo status privilegiato dei cristiani e quello di *outsider* dei non cristiani", per cui "la fede nel loro Dio caratterizza il patriottismo, e l'invocazione del loro Dio solennizza, rende dignitosa e

---

<sup>155</sup> Supreme Court of the United States, *Marsh v. Chamber*, sent. n. 463 US 783 del 5 luglio 1983. Tale usanza si verifica in Nebraska, le preghiere sono invocate da un cappellano, pagato con fondi pubblici; la Corte le ha definite "semplice e tollerabile riconoscimento di credenze ampiamente condivise dal popolo di questo paese". Si veda anche il più recente Supreme Court of the United States, *Town of Greece v. Galloway*, cit.

<sup>156</sup> Supreme Court of the United States, *Van Orden v. Perry*, sent. n. 543 U.S. 1135, del 18 febbraio 2005; *Pleasant Grove v. Summon*, sent. n. 479 U.S. 462, del 21 febbraio 1987; *Salazar v. Buono*, cit. Ma *contra* vedi *McCreary v. ACLU*, sent. n. 562 U.S. 1217, del 22 febbraio 2011. In questo secondo caso, al contrario del primo, la Corte dichiara incostituzionale la presenza dei Dieci comandamenti all'interno dei Palazzi di Giustizia del Kentucky. Cfr., per un commento, G. D'ANGELO, *Spazio pubblico e presenza simbolica della religione: l'approccio statunitense nella più recente giurisprudenza della Corte Suprema*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3 del 2005, pp. 841-869; A. MADERA, *Dealing with Atheism*, cit., pp. 851-881; EAD., *I simboli religiosi nell'ordinamento statunitense*, in *I simboli religiosi tra diritto e culture*, a cura di E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 293-334; S. TESTA BAPPENHEIM, *I simboli religiosi*, cit., pp. 595-618; L.P. VANONI, *Pluralismo religioso*, cit. pp. 41-45.

<sup>157</sup> A. MADERA, *Dealing with Atheism*, cit., p. 872; vedi anche EAD., *Pubblicizzazione e privatizzazione dei simboli di appartenenza confessionale negli USA: ultimo baluardo della religione civile o ripensamento delle regole della neutralità?*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, n. 1-2 del 2010, pp. 221-263.





autentica la loro fede"<sup>158</sup>. Alla luce di tali osservazioni, la storicità dei simboli della *civil religion* non sarebbe sufficiente per affrancare le tradizioni civil-religiose e deiste dall'accusa di costituire non tanto un omaggio alla storia passata della nazione, bensì un attuale strumento di compressione del pluralismo religioso e dell'identitario delle minoranze.

A questo punto, è urgente procedere con un ulteriore passo argomentativo e verificare se i *dicta* della Corte forniscano delle indicazioni non solo pertinenti al fattore del tempo, la *diuturnitas* e la storicità delle tradizioni, ma anche relative al profilo del contenuto, chiedendo alla giurisprudenza se il motto nazionale costituisca un "endorsement" della religione giudaico-cristiana a detrimento di cittadini che non si riconoscono né in essa né in religioni *tout court*. Anche per questa domanda di ricerca, l'unica strada percorribile, al momento, è affidarsi ad alcuni *obiter* pronunciati in *leading cases* che costituiscono pietre miliari della giurisprudenza sul Primo emendamento.

Innanzitutto, nel caso *Engel v. Vitale* del 1962, la Corte suprema ha ritenuto lesiva delle *religious clauses* la previsione normativa che introduceva la declamazione volontaria di una breve preghiera, a contenuto non confessionale e prevista all'inizio di ogni giornata scolastica. Nel decidere il caso, già nel 1962 la Corte ha posto le basi del *distinguishing* che avrebbe sviluppato più ampiamente nel corso degli anni successivi, edificando l'importante differenza tra i simboli e le pratiche religiose tradizionalmente intese e le consuetudini e i riferimenti deisti contenuti nella vita e nei simboli istituzionali del paese, inclusi il motto.

Hugo Black, redattore della *majority opinion* con cui le disposizioni relative alle preghiere sono state ritenute incostituzionali, si è premurato di precisare, in una nota a piè di pagina, che la dichiarata incostituzionalità non si estenderebbe a quelle tradizioni storiche che incoraggiano i bambini a mostrare amore per il paese, seppur attraverso testi o riferimenti a un essere supremo:

---

<sup>158</sup> C.M. CORBIN, *Ceremonial Deism and the Reasonable Religious Outsider*, in *UCLA Law Review*, n. 6 del 2009, p. 1578: "The privileged status of Christians and the outsider status of non-Christians are apparent in many ways. To start, Christians' dominant position leads to Christian privilege much as men's domination resulted in male privilege. Applying Catharine MacKinnon's observations to Christian privilege, it becomes evident that their Sabbath defines the workweek, their sacred days define state and national holidays, their morality defines the family and determines when life begins, belief in their God characterizes patriotism, and invocation of their God solemnizes, dignifies, and authenticates".



*“There is, of course, nothing in the decision reached here that is inconsistent with the fact that school children and others are officially encouraged to express love for our country by reciting historical documents such as the Declaration of Independence which contain references to the Deity or by singing officially espoused anthems which include the composer’s professions of faith in a Supreme Being, or with the fact that there are many manifestations in our public life of belief in God. Such patriotic or ceremonial occasions bear no true resemblance to the unquestioned religious exercise that the State of New York has sponsored in this instance”<sup>159</sup>.*

Pertanto, seguendo *Engel*, le disposizioni relative alle preghiere a cui gli studenti sono stati invitati ad aderire spontaneamente, sebbene contenessero invocazioni di ampio respiro e *nondenominational*, rappresentavano un’incostituzionale imposizione di un esercizio religioso; tuttavia, queste pratiche nulla hanno a che vedere con le manifestazioni patriottiche e cerimoniali che testimoniano una generica fede in Dio e che sono contenute in documenti storici e normativi (*in primis* la Dichiarazione di Indipendenza<sup>160</sup>), espresse nell’inno nazionale americano<sup>161</sup> o il riferimento deista contenuto nel motto nazionale.

A tale conclusione si aggiunge un ulteriore tassello se si considera il caso *Abington v. Schempp* del 1963<sup>162</sup>, che riguardava l’introduzione della lettura della Bibbia e del Padre Nostro all’inizio di ogni giornata scolastica e che ha condotto, anche in questo caso, a riscontrare una lesione dell’*Establishment clause*. Il giudice Brennan, nella *concurring opinion*, è ritornato sulla distinzione tra le preghiere e altri tipi di invocazioni, quali la frase finale del giuramento d’insediamento del Presidente (“So help me God”) o l’annuncio che introduce l’ingresso della Corte suprema in aula (“God save the United States and this Honorable Court!”).

---

<sup>159</sup> Supreme Court of the United States, *Engel v. Vitale*, cit., par. 435, nota 21 (Black), corsivo aggiunto.

<sup>160</sup> Ci si riferisce a espressioni quali: “Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, [...]”; “appellandoci al Supremo Giudice dell’Universo per la rettitudine delle nostre intenzioni, [...]”; “E in appoggio a questa dichiarazione, con salda fede nella protezione della Divina Provvidenza, [...]”.

<sup>161</sup> In particolare, ci si riferisce all’ultima strofa: «Possa la nazione liberata dal Cielo essere benedetta con la vittoria e la pace, sia lodato l’Onnipotente che ci ha creato e protetto come una nazione. Dobbiamo perciò prevalere quando la nostra causa è giusta e questo è il nostro motto: “Abbiamo fede in Dio”».

<sup>162</sup> Supreme Court of the United States, *Abington School District v. Schempp*, cit.



Non sarebbe corretto, scrive Brennan, liquidare il riferimento deista cristallizzato nel motto alla stregua di un argomento *de minimis*, ovvero come invocazioni sì religiose, ma così modeste da non violare le norme costituzionali: se così fosse, il motto diventerebbe protagonista di un'intensa mobilitazione che militerebbe per il suo abbandono. Al contrario, il motto sarebbe divenuto così profondamente intrecciato nel tessuto sociale e nella vita istituzionale del paese che sia il riferimento deista in esso contenuto, sia l'uso concreto e attuale promosso dalle istituzioni non avrebbero più né uno scopo né un contenuto religioso, con la conseguenza di risultare sprovvisto di quel tipo di mescolanza tra Religione e Stato che il Primo emendamento proibisce:

«This general principle might also serve to insulate the various patriotic exercises and activities used in the public schools and elsewhere which, *whatever may have been their origins, no longer have a religious purpose or meaning*. The reference to divinity in the revised pledge of allegiance, for example, *may merely recognize the historical fact that our Nation was believed to have been founded "under God"*»<sup>163</sup>.

È probabile che il motto sia in grado di superare indenne lo scrutinio della Corte suprema non tanto perché si tratta di una consuetudine religiosa, radicata in una tradizione nazionale assai comune e rappresentativa.

Pare, invece, che la logica che potrebbe salvare il vistoso riferimento a Dio contenuto nel motto debba muoversi lungo un ragionamento diverso, che Brennan compie nei confronti di pratiche, simboli e riferimenti alla divinità che caratterizzano il patriottismo statunitense. Fosse anche nato, il motto, come un'invocazione a Dio fideisticamente intesa ("whatever may have been their origins") esso, oggi, ha perduto ogni significato religioso ("no longer have a religious purpose or meaning"). Tirando le somme, siccome non è più un simbolo religioso e partigiano, ma è diventato un simbolo culturale e di unità, che ricorda il fatto storico che la nazione sia stata fondata "under God", allora il motto "In God We Trust" potrebbe rispettare sia il Primo emendamento, nel suo

---

<sup>163</sup> Corsivo aggiunto. "This rationale suggests that the use of the motto "In God We Trust" on currency, on documents and public buildings and the like may not offend the clause. It is not that the use of those four words can be dismissed as "de minimis" - for I suspect there would be intense opposition to the abandonment of that motto. The truth is that we have simply interwoven the motto so deeply into the fabric of our civil polity that its present use may well not present that type of involvement which the First Amendment prohibits": Supreme Court of the United States, *Abington School District v. Schempp*, cit., (Brennan, J., concurring).



*original understanding*, sia la tutela del pluralismo religioso richiesto dalla Costituzione e voluto dai Padri costituenti.

Sotto questo profilo, l'esistenza di zone grigie che assumono rilievo a causa dell'esistenza dell'*American civil religion* è certamente frutto della particolare commistione tra sacro e profano, tradizione e mutamento, accettabilità sociale e dato storico<sup>164</sup> che contraddistingue l'esperienza statunitense<sup>165</sup>. In questi casi, l'interpretazione del Primo emendamento orientata alla "history and tradition" potrebbe far propendere per salvare il motto nazionale da censure di incostituzionalità a patto che non sia concepito, presentato e utilizzato come un monopolio di alcuni, a discapito di altri. La condizione si avvera se coloro che, per via della loro fede e del proprio *milieu* culturale, più facilmente di altri aderiscono alla visione e al messaggio del motto "In God We Trust" rinunciano a riscontrare nei simboli patri della *civil religion* un riconoscimento della loro fede o di un culto in particolare.

Di converso, è importante ricordare che Corte ha censurato alcune norme statali che riguardavano all'adozione del motto adottato dallo stato del New Hampshire dove, sin dal 1975, alcune disposizioni imponevano a tutti i cittadini di iscrivere nelle targhe dei loro veicoli a uso non commerciale il motto dello stato "Live Free or Die"<sup>166</sup>. Prevedevano inoltre che oscurare consapevolmente alcune cifre o lettere delle targhe, incluso il motto, costituisse un reato sanzionabile con la pena detentiva e con la multa<sup>167</sup>. George Maynard, proclamatosi Testimone di Geova (anche se ufficialmente scomunicato dalla comunità), aveva ritenuto tale addentellato normativo contrario ai dettami della sua fede e avevano censurato le parole "or Die", presenti nella targa della loro automobile. Per questo, Maynard era stato condannato a misure restrittive della libertà personale e sanzioni penali di tipo patrimoniale.

---

<sup>164</sup> E.G. QUILLEN, *Atheist Exceptionalism*, cit., p. 192 ss.

<sup>165</sup> L'interazione tra religione e società che, in America, "significa per lo più occuparsi dell'influenza che le motivazioni religiose hanno avuto nello sviluppo civile, economico e politico della nazione": M. TEODORI, *Raccontare l'America. Due secoli di orgogli e pregiudizi*, Mondadori, Milano, 2005, p. 59. Ciò distingue l'esperienza americana da quella europea, che - sempre secondo Teodori - si concentra sull'interazione tra le istituzioni dello Stato e la presenza delle comunità religiose e delle Chiese (non degli individui, come avviene in America): *ibidem*.

<sup>166</sup> New Hampshire Statutes, Title XXI, Ch. 263, Section 263:1, del 2010 (*www.law.justia.com*).

<sup>167</sup> New Hampshire Statutes, cit.



Dinnanzi a tali circostanze, la Corte suprema nel caso *Wooley v. Maynard* del 1977<sup>168</sup> ha ritenuto contraria alle libertà sancite dal Primo emendamento la legge che obbligava i cittadini a utilizzare la loro proprietà privata come un “cartellone pubblicitario mobile per il messaggio ideologico dello Stato”. Tale obbligo, secondo la Corte, imponeva al ricorrente di mostrare a centinaia di persone, ogni giorno, un messaggio iscritto in una *res* appartenente al suo patrimonio giuridico e contrario ai dettami della sua coscienza e della sua religione<sup>169</sup>: il New Hampshire, quindi, non poteva imporre ai cittadini l’esposizione del motto dello Stato sulle targhe dei loro veicoli.

Accanto alla parola “motto”, contenuta nel dispositivo della sentenza, è presente una nota a piè di pagina in cui la Corte ha inteso escludere una delle possibili conseguenze che avrebbero potuto essere evinte dai commentatori sulla base della pronuncia in esame, ovvero che la sentenza *Wooley v. Maynard* costituirebbe un precedente utile per perorare la cancellazione del motto degli Stati Uniti dalle monete e dalle banconote. In quella nota a piè di pagina, la Corte precisa che:

That question is not before us today, but we note that currency, which is passed from hand to hand, differs in significant respects from an automobile, which is readily associated with its operator. Currency is generally carried in a purse or pocket, and need not be displayed to the public. The bearer of currency is thus not required to publicly advertise the national motto<sup>170</sup>.

Il passaggio *brevi manu* del denaro in cui è iscritto “In God We Trust” verrebbe così salvato da censure di incostituzionalità anche perché non presenterebbe lo stesso grado di coinvolgimento e coartazione che ha condotto la Corte a censurare le norme del New Hampshire che obbligavano tutti a modificare le targhe dei loro veicoli.

In ultima analisi, pare che il motto degli Stati Uniti d’America ricopra una posizione speciale all’interno della simbologia dell’*American civil religion*: contempla un riferimento deista ma, nella sostanza, non ha un contenuto religioso; di fatto è riportato ovunque ma nessun atto

---

<sup>168</sup> Supreme Court of the United States, *Wooley v. Maynard*, sent. n. 430 U.S. 705, del 20 aprile 1977.

<sup>169</sup> «New Hampshire's statute in effect requires that appellees use their private property as a “mobile billboard” for the State's ideological message - or suffer a penalty, as Maynard already has. As a condition to driving an automobile - a virtual necessity for most Americans - the Maynards must display “Live Free or Die” to hundreds of people each day»: Supreme Court of the United States, *Wooley v. Maynard*, cit., par. 706.

<sup>170</sup> Supreme Court of the United States, *Wooley v. Maynard*, cit., par. 717, nota 15.



normativo impone ai cittadini di ostentare il motto in pubblico e, infine, costituisce una tradizione storica e culturale che rispetta il Primo emendamento, in quanto non presenta quel grado di commistione tra religione e stato vietato secondo l'*original understanding* della Costituzione: non collide con la Costituzione ma, al contrario, la inverte all'interno di una comunità politica di *cives* costituzionalmente determinata.

## 6 - Riflessioni conclusive e spunti di comparazione

I casi illustrati fino a ora e l'applicazione del criterio della "history and tradition", soprattutto in relazione alle fattispecie che chiamano in causa il deismo cerimoniale, suggeriscono che in questi casi i confini del testo costituzionale del Primo emendamento e della libertà *dalla* religione collimano, in una certa misura, con i confini della "storicità" e della reiterazione nel tempo delle tradizioni. Il punto di partenza è che le pratiche, i simboli, le usanze e i riferimenti civil-religiosi (in cui si potrebbe annoverare il motto) di cui parla la Corte suprema costituirebbero consuetudini che hanno abbandonato il contesto della fede religiosa tradizionalmente intesa e sono divenute pratiche che operano oramai su un piano culturale, storico e identitario.

Da un punto di vista giuridico, preservare la "storicità" del motto non chiamerebbe in causa un'apparente lesione della libertà *dalla* religione, perché né di religione né di una sincera invocazione a Dio, in fondo, si potrebbe parlare. Il motto nazionale è così radicato nella società statunitense che nella sua lunga biografia risulta essere stato rimosso per via legislativa soltanto una volta, e per ragioni tecniche legate al design delle monete<sup>171</sup>. Ebbene, lo sgomento è stato talmente grande che è stato reintrodotta rapidamente con una deliberazione della Camera adottata con 255 voti contro 5<sup>172</sup>.

Giunti a questo punto, è possibile rassegnare alcune conclusioni che insistono su due ordini di riflessioni, l'uno di respiro comparato e relativo al riassorbimento di elementi religiosi all'interno del patrimonio storico e culturale di un popolo; il secondo, invece, di più ampio respiro e relativo al rischio di distorsioni politiche e ideologiche in cui la categoria della *civil religion* può concretamente (e facilmente) imbattersi.

---

<sup>171</sup> V. VALENTINI, *Gli Stati Uniti*, cit., p. 54.

<sup>172</sup> Dati riportati da F. RUFFINI, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, il Mulino, Bologna, p. 336 (citato da V. VALENTINI, *Gli Stati Uniti*, cit., p. 55, nota 127).



### 6.1 - L'uso della storia e della cultura nell'ordinamento italiano: cenni di comparazione sull'insegnamento della religione cattolica e sull'esposizione del crocifisso a scuola

Il richiamo al patrimonio storico e alle tradizioni culturali suona familiare alle orecchie del giurista non solo italiano ma anche europeo: è infatti possibile operare un esercizio di comparazione che - fatte le opportune precisazioni - coinvolge l'ordinamento italiano e in particolare tanto le giustificazioni che sono state addotte a sostegno dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole (IRC), quanto alcune interpretazioni che sono state avanzate a suffragio dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'IRC, va ricordato brevemente che l'Art. 9, numero 2, dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, del 18 febbraio 1984, reitera l'impegno della Repubblica di assicurare l'IRC nelle scuole pubbliche non universitarie in virtù del riconoscimento del "valore della *cultura* religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio *storico* del popolo italiano"<sup>173</sup>. L'aver fatto leva sui concetti della cultura e della storia permette di apprezzare la lontananza che si è frapposta tra l'IRC, così come definito dal revisionato Accordo di Villa Madama, e l'impostazione del precedente Concordato di epoca fascista, dove l'allora analoga disposizione poneva "l'insegnamento della *dottrina* cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica" a fondamento e coronamento del sistema di istruzione pubblica (art. 36 del Concordato dell'11 febbraio 1929)<sup>174</sup>.

Il rinnovato impegno della Repubblica, assunto in sede di revisione dei Patti lateranensi, a mantenere l'IRC nelle scuole non solo si giustifica in chiave storico-culturale e non più dommatico-fideistica ma anche è suggellato da alcune ulteriori guarentigie che assicurano protezione ad altre libertà e diritti costituzionali parimenti meritevoli di tutela. Al fine di garantire tanto un esercizio della libertà di coscienza privo di condizionamenti da parte dei giovani allievi, quanto l'esplicitarsi della responsabilità educativa e delle scelte genitoriali, è possibile, all'atto di

---

<sup>173</sup> Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 ([www.presidenza.governo.it](http://www.presidenza.governo.it)).

<sup>174</sup> In questo senso, vedi A. VALSECCHI, *L'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica*, in *Nozioni di diritto ecclesiastico*, a cura di G. CASUSCELLI, 5<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2015, pp. 189-207.



iscrizione a scuola, dichiarare di avvalersi dell'IRC (in conseguenza del quale sorge l'obbligo di frequentarlo) oppure, dall'altra parte, decidere di non avvalersene (essendo in questo caso l'offerta di un'attività alternativa assolutamente facoltativa o, meglio, un non-obbligo), senza che l'esercizio di tale facoltà comporti conseguenze sul piano delle tutele antidiscriminatorie<sup>175</sup>.

Stando così le cose, pur trovando un punto di contatto nella lettura della religione o della *civil religion* come elemento del patrimonio culturale e storico della nazione, l'ordinamento italiano (nel caso dell'IRC) e quello statunitense (nel caso dell'*American civil religion*) in ultima analisi presentano anche una sostanziale differenza. Nel caso italiano, come precisato dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 203 del 1989, i possibili "problemi di coscienza personale e di educazione familiare", suscitati dalla peculiarità dell'IRC, sono sciolti dalla richiesta di dichiarare di avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento. Questa manifestazione di volontà, esercitata personalmente alle scuole secondarie superiori o dal genitore per conto del figlio, riequilibra la presenza del fatto religioso nelle scuole dello Stato che, di converso, "chiede agli interessati un atto di libera scelta"<sup>176</sup> al fine di evitare una compromissione della laicità, principio supremo dell'ordinamento costituzionale e della forma di Stato di democrazia pluralista.

In secondo luogo, l'argomento culturale ha popolato la *vexata quaestio* dell'ostensione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche italiane, vicenda che ha stimolato e investito articolati interventi dei giudici amministrativi e ordinari, costituzionali ed europei<sup>177</sup> e che ha attratto rinnovata attenzione a seguito della pronuncia della Sezione Unite della Cassazione del 9 settembre 2021<sup>178</sup>. Tra i complessi aspetti che sono stati approfonditi ampiamente dalla letteratura, il profilo che qui assume maggior rilievo è l'emersione di una variegata rosa di significati che sono stati via via attribuiti al simbolo del crocifisso, tanto per rimuoverlo, quanto per giustificarne in ultima analisi il suo mantenimento ed evitare la

---

<sup>175</sup> Art. 9 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, del 18 febbraio 1984, cit.

<sup>176</sup> Così Corte cost., sent. n. 203 del 1989.

<sup>177</sup> Si vedano *ex multis*, Corte di cassazione it., sezioni unite, sent. n. 24414 del 9 settembre 2021; Consiglio di Stato it., sez. VI, sent. n. 556 del 13 febbraio 2006; T.A.R. Veneto, sez. III, sent. n. 1110 del 22 marzo 2005; Corte EDU, Grande Camera, *Lautsi e altri c. Italia*, ric. n. 30814/06, sent. del 18 marzo 2011; Corte EDU, Sez. II, *Lautsi c. Italia*, ric. n. 30814/06, sent. del 3 novembre 2009.

<sup>178</sup> Corte di cassazione, sent. n. 24414 del 9 settembre 2021, cit.





sofferenza del principio di laicità, di pluralismo confessionale e di distinzione tra gli ordini, nonché del diritto alla libera formazione della coscienza<sup>179</sup>.

Nella giurisprudenza italiana, il crocifisso ha oscillato dall'essere stato dapprima definito un "simbolo della civiltà e della cultura cristiana nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa"<sup>180</sup>; è passato, poi, all'essere considerato "per il suo valore escatologico e di simbolo fondamentale della religione cristiana"<sup>181</sup>.

---

<sup>179</sup> Si vedano, oltre ai contributi citati alla nota 184 (relativa alla letteratura prodotta in relazione alla pronuncia della Corte di cassazione italiana, sent. n. 24414 del 9 settembre 2021, cit.): **AA. VV.**, *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO E P. VERONESI, Giappichelli, Torino, 2004; **AA. VV.**, *I simboli religiosi tra diritto e culture*, a cura di E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO, cit.; **AA. VV.**, *I simboli religiosi nella società contemporanea*, a cura di A. NEGRI, G. RAGONE, M. TOSCANO, L.P. VANONI, Giappichelli, Torino, 2022; **R. BOTTA**, *L'esposizione del crocifisso tra "non obbligo" e divieto*, in *Corriere giuridico*, n. 8 del 2005, pp. 1074-1079; **C. CARDIA**, *Identità religiosa e culturale europea: la questione del crocifisso*, in *Cittadinanza europea: itinerari, strumenti, scenari*, n. 1/2 del 2010, pp. 1-34; **G. CASUSCELLI**, *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e "regola della precauzione"*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 2-3 del 2005, pp. 504-535; **N. COLAIANNI**, *Il crocifisso tra Roma e Strasburgo*, in *Stato, Chiese e pluralismo Confessionale*, cit., novembre 2010, pp. 1-29; **F. COLOMBO**, *Laicità e sovranità della Repubblica nel suo ordine simbolico: il caso del crocifisso nelle aule scolastiche*, in *I simboli religiosi nella società contemporanea*, a cura di A. NEGRI, G. RAGONE, M. TOSCANO, L.P. VANONI, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 95-107; **R. COPPOLA**, *Simbolismo religioso e nuove prospettive per lo studio del diritto ecclesiastico dello Stato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., luglio 2008, pp. 1-12; **G. DALLA TORRE**, *Dio o Marianna? Annotazioni minime sulla questione del crocifisso a scuola*, in *Giustizia civile*, n. 1 del 2004, p. 510 ss.; **S. FERRARI**, *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 2 del 2012, pp. 317-330; **S. MANCINI**, *Taking Secularism (not too) Seriously: the Italian «Crucifix Case»*, in *Religion and Human Rights*, n. 1-2 del 2006, pp. 179-195; **EAD.**, *Lautsi II: la rivincita della tolleranza preferenzialista*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 7 maggio 2011 ([www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)); **EAD.**, *Il potere dei simboli, i simboli del potere*, CEDAM, Padova, 2008; **M. MANCO**, *Esposizione del crocifisso e principio di laicità dello Stato*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1 del 2005, pp. 31-64; **N. MARCHEI**, *Il simbolo religioso e il suo regime giuridico nell'ordinamento italiano*, in *I simboli religiosi tra diritto e culture*, a cura di E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO, cit., p. 263 ss.; **A. PIN**, *Public Schools, the Italian Crucifix, and the European Court of Human Rights: The Italian Separation of Church and State*, in *Emory International Law Review*, n. 25 del 2011, pp. 95-149; **B. RANDAZZO**, *Laicità «positiva» e crocifisso nelle aule scolastiche: incostituzionalità dell'obbligo di esposizione e incostituzionalità dell'obbligo di rimozione*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4 del 2004, pp. 841-843; **L.P. VANONI**, *Laicità e libertà di educazione. Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia e in Europa*, Giuffrè, Milano, 2013; **J. WEILER**, *Lautsi: Crucifix in the Classroom Redux*, in *The European Journal of International Law*, n. 1 del 2010, pp. 1-6.

<sup>180</sup> Consiglio di Stato it., sez. II, parere n. 63 del 27 aprile 1988.

<sup>181</sup> Corte di cassazione, ordinanza n. 15614 del 10 luglio 2006.



Ha raggiunto, infine, i lidi europei esponendosi alle categorie definitorie di Strasburgo che l'hanno concepito ora come un simbolo "forte" (impossibile per gli allievi non notarlo)<sup>182</sup>, ora come un "simbolo essenzialmente passivo" (anche se lo notassero, i giovani non ne sarebbero indottrinati)<sup>183</sup>.

Secondo l'ultima battuta della Corte di Cassazione, del novembre 2021, il crocifisso sarebbe qualificato come "simbolo religioso" a prescindere dall'interpretazione individuale a esso conferita da chi frequenta l'istituto scolastico, e l'affissione obbligatoria e imposta dal potere pubblico del "crocifisso di Stato" sarebbe chiaramente incompatibile con la Costituzione. Specularmente, tuttavia, parimenti inaccettabile per i principi della Carta repubblicana sarebbe anche l'assoluto divieto di affiggere qualsivoglia simbolo religioso sui muri delle scuole pubbliche, dal momento che il regime di pluralismo confessionale e la laicità cui l'ordinamento costituzionale italiano è informato apre spazi concreti per un accomodamento ragionevole, in ultima analisi orientato anche ad accogliere una pluralità di simboli. Il *management* delle soluzioni più opportune da individuare spetterebbe, infine, a ciascuna comunità scolastica di volta in volta individuata e determinata, compendosi così un significativo passaggio di testimone dallo Stato-istituzione allo Stato-comunità<sup>184</sup> e avvicinando la possibilità di tracciare i concreti confini

---

<sup>182</sup> Corte EDU, sez. II, *Lautsi c. Italia*, cit., par. 54: «La Corte riconosce che, per come viene esposto, è impossibile non notare il crocifisso nelle aule scolastiche. Nel contesto dell'educazione pubblica, esso viene necessariamente percepito come parte integrante dell'ambiente scolastico e può essere quindi considerato come "un segno esterno forte"».

<sup>183</sup> Corte EDU, Grande Camera, *Lautsi e altri c. Italia*, cit., par. 72: "Inoltre, il crocifisso appeso al muro è un simbolo essenzialmente passivo, e questo aspetto è importante agli occhi della Corte, tenuto conto soprattutto del principio di neutralità. In particolare non gli si può attribuire una influenza sugli allievi paragonabile a quella che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose".

<sup>184</sup> Così si esprime **M. VENTURA**, *Il crocifisso dallo Stato-istituzione allo Stato-comunità*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4 del 2021, pp. 952-957; vedi anche **L. VIOLINI**, *La scuola come comunità?: modelli per una riorganizzazione*, in *Diritto costituzionale*, n. 3 del 2021, pp. 111-124. Per altri commenti si vedano: **F. ALICINO**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche alla luce di Sezioni Unite 24414/2021. I risvolti pratici della libertà*, in *Diritti comparati*, 11 novembre 2021 ([www.diritticomparati.it](http://www.diritticomparati.it)); **O. BRESKAYA**, **P. DE STEFANI**, **G. GIORDAN**, *The Lautsi Legacy: A New Judgment on the Crucifix in Classrooms and the Multiculturalist Turn on Freedom off/rom Religion in Italy*, in *Religions*, n. 7 del 2022, pp. 1-19; **P. CAVANA**, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola: alla ricerca di un difficile equilibrio tra pulsioni laiciste e giurisprudenza europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 19 del 2021, pp. 1-23; **M. CANONICO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche: da obbligo normativo a facoltà per la giurisprudenza*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, n. 3-4 del 2021, pp. 587-602; **S.**



dell'accomodamento a coloro che primariamente ne sono i diretti destinatari degli effetti.

Insomma, in entrambi i casi, tanto dell'IRC, quanto dell'ostensione del crocifisso a scuola, l'ordinamento italiano ha in fine accolto alcune scosse di assestamento tese a riequilibrare la presenza di un insegnamento o di un simbolo religioso a scuola attraverso il recupero di una cifra di libertà, costituita da una libera manifestazione di voler avvalersi dell'IRC o di una "una scelta che proviene dal basso e non di una determinazione unilaterale del potere pubblico"<sup>185</sup>.

Nell'esperienza statunitense, invece, la Corte suprema si è rivelata certamente più *tranchant* nel rifiutarsi con costanza di suffragare la presenza di qualsivoglia simbolo o pratica religiosa nelle scuole, per

---

**CECCANTI**, *Come in Baviera: il crocifisso resta alla parete, se la scelta è della classe*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4 del 2021, pp. 951-954; **C.B. CEFFA**, *Il crocifisso nella scuola di Stato: atto IV*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 4 del 2021, pp. 55-73 ([www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)); **A. CESARINI**, "Vecchie" questioni e nuovi strumenti: il crocifisso scolastico e il diritto antidiscriminatorio, in *I simboli religiosi nella società contemporanea*, a cura di A. NEGRI, G. RAGONE, M. TOSCANO, L.P. VANONI, cit., pp. 79-94; **N. COLAIANNI**, *Dal "crocifisso di Stato" al "crocifisso di classe"* (nota a margine di Cass., SS. UU., 9 settembre 2021, n. 24414), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 11 del 2021, pp. 1-48; **D. FERRARI**, *La laicità come principio e la laicità come metodo: i nuovi orizzonti dell'applicazione 'mite' di un principio supremo: prime riflessioni a margine della sentenza n. 24414/2021 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, n. 1-2 del 2021, pp. 247-322; **A. LICASTRO**, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell'ambiente scolastico (aspettando le Sezioni Unite della Cassazione)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 7 del 2021, pp. 1-34; **ID.**, "Crocifisso "per scelta". Dall'obbligatorietà alla facoltatività dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (in margine a Cass. civ., sez. un., ord. 9 settembre 2021, n. 24414), *ivi*, n. 21 del 2021, pp. 1-28; **R. MAZZOLA**, *Ennesime considerazioni in merito alla sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, n. 24414 del 9 settembre 2021*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, n. 1-2 del 2022, pp. 343-384; **J. PASQUALI CERIOLI**, *La mediazione laica sul crocifisso a scuola nel diritto vivente: da simbolo pubblico "del potere" a simbolo partecipato "della coscienza"*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, n. 1 del 2022, pp. 10-26; **G. PAVESI**, *Simboli religiosi e accomodamento ragionevole 'all'italiana' nella recente giurisprudenza di legittimità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 6 del 2022, pp. 1-28; **S. PRISCO**, *La laicità come apertura al dialogo critico nel rispetto delle identità culturali (riflessioni a partire da Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 21 del 2021, pp. 1-27; **I. SPADARO**, *Il problema dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche nella sentenza n. 24414/2021 delle Sezioni Unite civili*, in *Diritti comparati*, 11 novembre 2021 ([www.diritticomparati.it](http://www.diritticomparati.it)); **M. TOSCANO**, *Il crocifisso 'accomodato'. Considerazioni a prima lettura di Corte cass., Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 18 del 2021, pp. 1-24; **J. WEILER**, *Verso "Lautsi-bis"? Il crocifisso scolastico (di nuovo) a giudizio*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 2 del 2021 ([www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)).

<sup>185</sup> Corte di cassazione, sent. n. 24414 del 9 settembre 2021, cit.



evitare a tutti i costi anche il più remoto rischio di un possibile indottrinamento dei fanciulli o degli adolescenti. Nel caso della *civil religion*, invece, ha mostrato un atteggiamento più mite e accondiscendente, accettando che nello spazio pubblico, nei contesti istituzionali e nella vita della comunità dei *cives* sia possibile incorrere, senza violare il Primo emendamento, in interazioni imposte *contra nolentem* a tutti i cittadini e associate ai rituali, alle pratiche e in generale ai riferimenti teisti della religione civile.

La differenza potrebbe spiegarsi, perlomeno ad avviso di chi scrive, perché l'*American civil religion* non presenta per (la maggioranza degli) americani una completa sovrapposibilità con le religioni fideisticamente, dottrinalmente e dogmaticamente intese. Per l'effetto, nei casi che hanno coinvolto il rispetto del Primo emendamento, la Corte ha chiuso un occhio su fattispecie che si allungavano verso il *favor religionis*, scalfendo in una certa misura il *wall of separation*, e ha ritenuto invece preminente il rispetto di tradizioni e consuetudini ancorate alla categoria del deismo cerimoniale<sup>186</sup>.

Detto ciò, rimane un interrogativo di fondo, che riguarda il fatto che nell'appellarsi alla "storicità" delle tradizioni culturali civil-religiose, la Corte suprema non pare aver travolto nel suo *reasoning* la mobilitazione politica e ideologica che ha caratterizzato l'uso dei simboli della *civil religion*, ad esempio durante gli anni della Guerra fredda.

## 6.2 - L'altro verso dell'*American civil religion*: ideologia e populismo

In effetti, la religione civile si è dimostrata in grado di cementificare una nazione che sin dalla sua fondazione si è caratterizzata per l'aver adottato un linguaggio che per i molti suona come ideale, non settario e inclusivo. Al tempo stesso, però, ha anche alimentato quelle *culture wars* che hanno coinvolto certamente l'arena politica e ha nutrito alcune distorsioni innescate, in tempi più recenti, anche dai movimenti populistici<sup>187</sup>.

---

<sup>186</sup> Alessandro Ferrari nota che "Se, infatti, la funzione di garanzia e di promozione della libertà religiosa è stata affidata al bilanciamento tra le clausole costituzionali dello *free exercise* e del *no establishment*, la religione civile ha fatto capolino nelle aule dei tribunali soltanto per consentire a espressioni di *favor religionis* di sfuggire alle maglie della clausola separatista": A. FERRARI, *Laicità e religione civile: qualche osservazione su un «matrimonio dispari»*, cit., pp. 149-150.

<sup>187</sup> "[I]ts creation as a religious response to the Civil War; its secularization as a symbol on the nation's currency at the turn of the twentieth century; its state-sponsored institutionalization during the Cold War; its part in the litigation that challenged the



Ad esempio, già dai passi compiuti durante la campagna elettorale e, successivamente, nei primi mesi del suo mandato, la *vision* politica di Donald Trump ha riempito di contenuti ambigui tanto la definizione di “essere americani”, quanto il suo slogan “Make America Great Again”<sup>188</sup>. Nel suo discorso alla *National Prayer Breakfast*, Trump ha descritto il Paese come una “nazione di credenti” e ha ricordato al pubblico che è per questo che la moneta americana riporta la frase “In God We Trust”; in altre occasioni ancora ha fatto riferimento a un “American way” di concepire la fede e la famiglia, istituti al centro della vita statunitense<sup>189</sup>. Ancora, cavalcando l’antipatia verso l’immigrazione, Trump è arrivato a emettere alcuni *Executive Orders* ritagliati lungo il fattore religioso<sup>190</sup> che hanno rinfocolato il dibattito sull’opportunità di plasmare l’identità nazionale sulla scia di espressioni deiste<sup>191</sup>.

---

constitutionality of civil religious symbolism in the era of the culture wars; and its continuing role in the increasingly partisan political battles of our own time”: M. LIENESCH, “In God We Trust:”, cit., p. 2. Cfr. anche S. MANCINI, *Constitutional Secularism in an Age of Religious Revival*, Oxford University Press, Oxford, 2014; AA. VV., *The Conscience Wars. Rethinking the Balance between Religion, Identity, and Equality*, a cura di S. MANCINI, M. ROSENFELD, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

<sup>188</sup> G. SCIANCALEPORE, “Make America great again”: quando il diritto si fa abuso, in *Iura & Legal Systems*, n. 1 del 2021, pp. 64-74; F.R. HICKEL, A.R. MURPHY, *Making America Exceptional Again: Donald Trump’s Traditionalist Jeremiad, Civil Religion, and the Politics of Resentment*, in *Politics and Religion*, n. 15 del 2022, pp. 247-269. Sulla definizione di “slogan” in relazione al “motto”, si veda *Slogans: Subjection, Subversion, and the Politics of Neoliberalism*, a cura di N. MAKOVICKY et al., Routledge, London-New York, 2018; O. REBOUL, *Le slogan*, Editions Complexe, Paris, 1975.

<sup>189</sup> *The complex history of ‘In God We Trust’*, in *The Conversation*, 9 febbraio 2018 ([www.theconversation.com](http://www.theconversation.com)).

<sup>190</sup> Executive Order 13769: *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*, n. 82 FR 8977, del 2017; Executive Order 13780: *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*, n. 82 FR 13209, del 2017; Supreme Court of the United States, *Donald J. Trump, President of the United States, et al. v. Hawaii, et al.*, sent. n. 585 U.S. \_\_ (more) 138, del 26 giugno 2018. Per alcuni commenti, cfr.: J.D.J. VEGA, *The Trump Travel Ban: Revoking America’s Core Values*, in *Revista de Estudios Criticos Del Derecho*, n. 14 del 2018, pp. 27-52; J.F. ADDICOTT, *The Trump Travel Ban: Rhetoric vs Reality*, in *University of Dayton Law Review*, n. 3 del 2018, pp. 491-528; J.L. BARROW, *Trump’s Travel Ban: Lawful but Ill-Advised Notes*, in *Harvard Journal of Law & Public Policy*, n. 2 del 2018, pp. 691-718.

<sup>191</sup> «Furthermore, Trump, paradoxically on first glance, also appealed to a segment of conservative Christians; while his personal conduct was far from the usual presentation of religious devoutness from Republican candidates, he successfully tapped adherence to what has been termed “Christian nationalism.” [...] Christian nationalism is strongly associated with antipathy toward non-white immigrants and non-Christians, particularly



La questione non è affatto nuova ed è stata considerata a suo tempo anche da Dworkin, il quale si è chiesto se gli Stati Uniti siano una nazione religiosa che tollera i non credenti oppure una nazione laica che tollera la religione. In *Is democracy possibile here?* Dworkin scrive:

“Americans agree on one crucially important principle: our government must be tolerant of all peaceful religious faiths and also of people of no faith. But from what base should our tolerance spring? Should we be a religious nation, collectively committed to values of faith and worship, but with tolerance for religious minorities including nonbelievers? Or should we be a nation committed to thoroughly secular government but with tolerance and accommodation for people of religious faith? A religious nation that tolerates nonbelief? Or a secular nation that tolerates religion?”<sup>192</sup>.

Probabilmente, seguendo il criterio della “history and tradition”, la Corte suprema risponderebbe che l’*original understanding* del Primo emendamento certamente non vieta di riconoscere che gli Stati Uniti sono una nazione che individua nel ruolo della religione una parte dell’eredità della storia e dell’identità politica e costituzionale del paese<sup>193</sup>. Parallelamente, non sarebbe però né concepibile né ammissibile che le istituzioni imponessero ai cittadini osservanze religiose o fideisticamente orientate<sup>194</sup>.

Certo è che, come notato dallo storico Leo Marx, la *civil religion* assomma due tendenze, l’una “educata, upper-class, erudita,

---

Muslims, and compared to “most other Americans [...] white conservative Protestants appear to be the most unwilling to recognize police injustice against blacks»: E. NEG, *Cancel Culture, A Critical Analysis*, Palgrave Macmillan, London, 2022, p. 78.

<sup>192</sup> R. DWORKIN, *Is Democracy Possible Here?*, Princeton University Press, Princeton, 2006, p. 57.

<sup>193</sup> “Our institutions presuppose a Supreme Being, yet these institutions must not press religious observances upon their citizens”: Supreme Court of the United States, *Van Orden v. Perry*, cit.

<sup>194</sup> “One face looks to the past in acknowledgment of our Nation’s heritage, while the other looks to the present in demanding a separation between church and state. Reconciling these two faces requires that we neither abdicate our responsibility to maintain a division between church and state nor evince a hostility to religion by disabling the government from in some ways recognizing our religious heritage”: Supreme Court of the United States, *Van Orden v. Perry*, cit. Secondo Emilio Gentile, i cittadini americani “hanno sempre conferito carattere religioso alla loro identità collettiva, interpretando la propria storia come una continua epifania della provvidenza attraverso il destino manifesto della nazione americana”: E. GENTILE, *La democrazia di Dio*, cit., p. 166.



convenzionale ed ecclesiale”; l’altra, invece, “più vicina alla grettezza, più cruda” e, in effetti, populista<sup>195</sup> - dinamica che, viste le recenti tendenze illiberali che si sono manifestate nel Vecchio Continente e che hanno anche coinvolto un uso ideologico della religione, accosta in un certo senso la religione civile americana alla religione tradizionalmente intesa<sup>196</sup>.

Tribunalizzare questo tipo di dialettica, tuttavia, non appare come la risposta più adeguata alla plasticità intrinseca dell’*American civil religion*, capace di adattarsi alle sollecitazioni ideologiche (come avvenuto durante la Guerra fredda) o populiste (come accaduto in tempi più recenti) che giungono dal confronto politico. Il giudice e, soprattutto, una corte apicale di *common law*, dovrebbe infatti prudentemente tenersi a debita distanza dalla sfera politica e lasciare a essa piena libertà di manifestazione, perlomeno fino a quando non intacchi i diritti e le libertà garantite dalla Costituzione. Alla luce di tutto ciò, non può dirsi che il motto nazionale “In God We Trust”, per il momento, sia arrivato a compromettere irrimediabilmente le libertà costituzionali: da una parte, a volte l’*American civil religion* è stata il ricettacolo di “passioni inconfessabili”; dall’altra parte, però, la loro presenza non sembra sufficiente per dismettere a piè pari le tradizioni culturali statunitensi civil-religiose, impregnate di “storicità”.

In fondo, il rischio di storture che reca la *civil religion* è parte integrante del gioco ma non è necessariamente un elemento di chiusura

---

<sup>195</sup> D.G. JONES, R.E. RICHEY, *American civil religion*, Harper & Row, New York, 1974, p. 14-18.

<sup>196</sup> AA. VV., *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società*, a cura di P. CONSORTI, Pisa University Press, Pisa, 2019; P. ANNICCHINO, “Le cose sono un po’ più complesse”: *Constitutional Law and Religion in Italy and the Populist Challenge*, in *Italian Populism and Constitutional Law: Strategies, Conflicts and Dilemmas*, a cura di G. DELLEDONNE et al., Springer, Cham, 2020, pp. 241-54; T. CASADEI, *Lo statuto delle minoranze tra crisi della democrazia e populismo*, in *Coscienza e Libertà*, n. 55 del 2018; G. CASUSCELLI, “Il “vento del cambiamento” e il “soffio dello spirito”», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 23 del 2018; G. CIMBALO, *Strategie sovraniste e politiche familiari nell’Est Europa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 2 del 2018, pp. 403-36; N. COLAIANNI, *Populismo, religioni, diritto*, in *Questione Giustizia*, n. 1 del 2019, pp. 158 ss; P. CONSORTI, *Il ruolo del diritto nell’uso politico della religione. L’esperienza italiana da “mani pulite” all’ascesa della Lega*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 2 del 2020, pp. 309-20; S. GIANELLO, P. ZICCHITTU, *Interpretazione Costituzionale e Populismo: Una Comparazione tra Italia e Ungheria*, in *DPCE Online*, n. 4 del 2021, pp. 4545-82; S. NINATTI, *Religione e identità costituzionale: il difficile “ritorno in Europa” di Ungheria e Polonia*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 2 del 2021, pp. 195-211; A. PIN, L.P. VANONI, *Catholicism, Liberalism, and Populism*, in *Brigham Young University Law Review*, n. 46 del 2021, pp. 1301-28.



nella dialettica politica; anzi, potrebbe essere rispolverata dal “museo in cui si conservano i concetti delle scienze sociali”<sup>197</sup> come uno dei tanti e possibili terreni dell’incontro<sup>198</sup>.

Come chiarito dallo stesso Robert Bellah,

“la religione civile è stata spesso usata, e viene usata oggi, per coprire interessi di parti e passioni inconfessabili. Come ogni fede vivente, ha bisogno di essere continuamente riformata e di essere giudicata secondo principi universali”<sup>199</sup>.

---

<sup>197</sup> **M. BORTOLINI**, *Presentazione*, cit., p. 7.

<sup>198</sup> Si veda l’ultimo libro di Marco Ventura che, anticipando scenari futuri, conia il termine “super-religione”, auspicando la collaborazione di tutte le fedi: **M. VENTURA**, *Nelle mani di Dio. La super-religione del mondo che verrà*, il Mulino, Bologna, 2021.

<sup>199</sup> **R.N. BELLAH**, *La religione civile in America*, cit., p. 66.